SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 20 luglio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 121

DECRETO 3 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Joseph Jenson, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07419)*

DECRETO 3 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pajsi Tinini Antonia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07420)*

DECRETO 3 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Madavana Johny Anish, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07421)*

DECRETO 3 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Jobin Issac, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07422)*

DECRETO 3 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Cardozo Torrez Evelin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07423)*

DECRETO 3 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Eugenio Geronimo Lutgarda Virginia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07424)*

DECRETO 5 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Nowak Monika, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07425)*

DECRETO 5 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mozerys Kamila, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07426)*

DECRETO 8 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Jaffel Karim, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07427)*

DECRETO 8 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Vera Burgos Gloria Azucena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07428)*

DECRETO 8 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Loayza Rodas Teresa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07429)*

DECRETO 8 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Nafti Mohamed Elkhames, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07430)*

DECRETO 8 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Dakhli Hatem, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07431)*

DECRETO 8 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Ben Nasr Ahmed, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07435)*

DECRETO 9 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Selmaoui Wassila, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07432)*

DECRETO 9 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Khelifi Om Kalthoum, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07433)*

DECRETO 9 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Benboubaker Mohamed, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07434)*

DECRETO 9 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Cesarini Marta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07436)*

DECRETO 9 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Padathuparampil Chandy Sinimol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07437)*

DECRETO 9 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Flores Cano Angela Bertha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07438)*
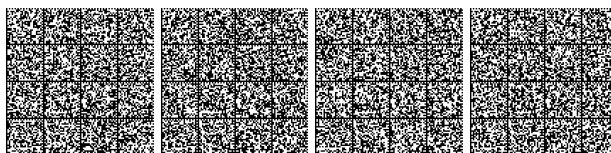
DECRETO 9 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Balinisteanu Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07439)*

DECRETO 9 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bivolaru Violeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07440)*

DECRETO 9 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Dinari Sabria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07441)*

DECRETO 9 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Hajji Issam, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07442)*

DECRETO 9 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ramos Morales Cruchs Melva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07443)*

DECRETO 9 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Elmessak Khadija, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07444)*

DECRETO 9 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Ben Bouzid Walid, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07445)*

DECRETO 9 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Aouiti Lamia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07446)*

DECRETO 9 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Morante Chavez Jesus Roberto, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07447)*

DECRETO 9 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Azcuna Rodriguez Rocio Danuska, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07448)*

DECRETO 9 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Patricio Espinoza Gianina Elvira, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07449)*

DECRETO 9 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lungu Roxana Irina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07450)*

DECRETO 9 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rotariu Loredana Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07451)*

DECRETO 9 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Tent Lavinia Ecaterina Georgeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07452)*

DECRETO 9 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Curliuc Luiza Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07453)*

DECRETO 9 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Chiriac Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07454)*

DECRETO 9 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Stefan Simona Melania, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07455)*

DECRETO 9 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Anghelescu Simona Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07456)*

DECRETO 9 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Cosac Irina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07457)*

DECRETO 9 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Vega Davalos Luis Alberto, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07458)*

DECRETO 9 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Barba Vasquez Evelyn Milagros, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07459)*

DECRETO 9 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pana Ioana Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07460)*

DECRETO 9 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Popa Lenuta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07461)*

DECRETO 9 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Neagu Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07462)*

DECRETO 9 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Preda Ilie, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07463)*

DECRETO 10 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Jacob Telsy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07464)*

DECRETO 10 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Jose Soumya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07465)*

DECRETO 10 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Varghese Ligy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07466)*

DECRETO 10 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Kuttiyil Ravindran Rejani, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A07467)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 122

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Mercilon» *(09A07814)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Augmentine» *(09A07815)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Losec» *(09A07816)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Augmentine» *(09A07817)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Augmentin» *(09A07818)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Diflucan» *(09A07819)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Zestril» *(09A07820)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Co-Renitec» *(09A07821)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Hypren Plus Forte» *(09A07822)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Acovil» *(09A07823)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Zyrtec» *(09A07824)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Augmentin» *(09A07825)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Augmentine» *(09A07826)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Augmentine» *(09A07827)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Losec» *(09A07828)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Triatec» *(09A07829)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Iperten» *(09A07830)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Tritazide» *(09A07831)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Betadine» *(09A07832)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Cerazette» *(09A07833)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Nurofenpro» *(09A07834)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Efferalgan» *(09A07835)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Efferalgan» *(09A07836)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Efferalgan» *(09A07837)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Efferalgan» *(09A07838)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Betadine» *(09A07839)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Cerazette» *(09A07840)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Bactroban» *(09A07841)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Smecta» *(09A07842)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Maalox Plus» *(09A07843)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Lexotanil» *(09A07844)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Rosalgin Pronto» *(09A07845)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Effortil» *(09A07846)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Travelgum» *(09A07847)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Voltaren Emulgel» *(09A07848)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Muscoril» *(09A07849)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Sandimmun Neoral» *(09A07850)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Sandimmun Neoral» *(09A07851)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Sandimmun Neoral» *(09A07852)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Sandimmun Neoral» *(09A07853)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Sandimmun Neoral» *(09A07854)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Sandimmun Neoral» *(09A07855)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Voltaren» *(09A07856)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Voltaren» *(09A07857)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Eutimil» *(09A07858)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Seroxat» *(09A07859)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Actiq» *(09A07860)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Glimepiride Teva» *(09A07861)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Natrilix» *(09A07862)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Lortaan» *(09A07863)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Neo-Lotan» *(09A07864)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Losaprex» *(09A07865)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 123

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lactoralex» *(09A07940)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lattulosio Caber» *(09A07941)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xanax» *(09A07942)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Corvalgan» *(09A07943)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glimepiride AWP» *(09A07925)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Piperacillina Tazobactam Orchid Europe» *(09A07926)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ciprofloxacina Actavis PTC» *(09A07927)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vinblastina Teva» *(09A07928)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Otriduo» *(09A07929)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bicalutamide Tecnimede» *(09A07930)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bicalutamide Pentafarma» *(09A07931)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paroxetina Nucleus» *(09A07932)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paroxetina Medis» *(09A07933)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Medis» *(09A07934)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paroxetina Almus» *(09A07935)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Sigillata» *(09A07936)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quinapril e Idroclorotiazide Mylan Generics» *(09A07937)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zolpidem Doc» *(09A07938)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ropivacaina Molteni» *(09A07939)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Risperidone Di Renzo» *(09A07944)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Depakin» *(09A07945)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amlodipina Epifarma» *(09A07946)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Abioclav» *(09A07947)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dopamina Biologici Italia Laboratories» *(09A07948)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Doxazosina Epifarma» *(09A07949)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramicor» *(09A07950)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril e Idroclorotiazide Pharmeg» *(09A07951)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril e Idroclorotiazide Ipso Pharma» *(09A07952)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril e Idroclorotiazide IG Farmaceutici» *(09A07953)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril e Idroclorotiazide FG» *(09A07954)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril e Idroclorotiazide Epifarma» *(09A07955)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ivrex» *(09A07956)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Herzaplus» *(09A07957)*
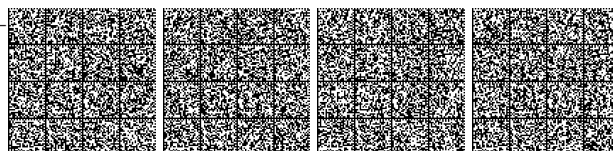
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Avedar» *(09A07958)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Claritromicina Del Corno» *(09A07959)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gerbat» *(09A07960)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Piperacillina e Tazobactam Ribbon» *(09A07961)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zitrobiotic» *(09A07962)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trimelin» *(09A07963)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cinetrin» *(09A07964)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azitromicina Mylan Generics» *(09A07965)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azitromicina Ipso Pharma» *(09A07966)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azitromicina FG» *(09A07967)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tetris» *(09A07968)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Batif» *(09A07969)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tramadolo Dorom» *(09A07970)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Textazo» *(09A07971)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tazopenil» *(09A07972)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Limerik» *(09A07973)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Piperacillina e Tazobactam Get» *(09A07974)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Repita» *(09A07975)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tor» *(09A07976)*
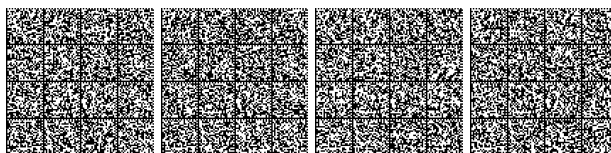
ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DECRETO 15 luglio 2009.

Inserimento dell'articolo 21-*bis* nel regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20 n. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto il testo attualmente vigente del Regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura;

Vista la delibera in data 2 luglio 2009 con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha inserito l'art. 21-*bis* del Regolamento interno;

Decreta:

Dopo l'art. 21 del Regolamento interno è inserito il seguente articolo:

«Art. 21-*bis (Procedura per gli interventi a tutela dell'indipendenza e del prestigio dei magistrati e della funzione giudiziaria).* — 1. Gli interventi del Consiglio a tutela di magistrati o della magistratura hanno come presupposto l'esistenza di comportamenti lesivi del prestigio e dell'indipendente esercizio della giurisdizione tali da determinare un turbamento al regolare svolgimento o alla credibilità della funzione giudiziaria.

2. Le richieste di interventi a tutela ai sensi del comma precedente sono trasmesse dal Comitato di Presidenza alla Prima Commissione, che procede alla verifica della esistenza dei presupposti per l'avvio della relativa procedura.

Quando la Commissione ritiene che i comportamenti segnalati siano lesivi del prestigio e dell'indipendente esercizio della giurisdizione, tali da determinare un turbamento al regolare svolgimento o alla credibilità della funzione giudiziaria, delibera l'apertura della pratica e procede all'istruttoria ed alla formulazione della proposta da sottoporre all'Assemblea plenaria.

La deliberazione di apertura della pratica è assunta dalla maggioranza dei componenti della commissione.

3. Se non viene disposta l'apertura della pratica, la Prima Commissione ne propone l'archiviazione.

La proposta è depositata presso la Segreteria generale del Consiglio e del deposito è data tempestiva notizia al Presidente ed a tutti i componenti del Consiglio superiore con la procedura prevista dall'art. 44, comma 4, del presente Regolamento interno. Decorsi dieci giorni dalla avvenuta comunicazione del deposito la proposta si intende definitivamente approvata.

Se entro dieci giorni dalla avvenuta comunicazione del deposito almeno la metà dei componenti del Consiglio fa richiesta di apertura della pratica, gli atti sono trasmessi alla Prima Commissione per la trattazione e la formulazione della proposta da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea plenaria.».

Roma, 15 luglio 2009

NAPOLITANO

Il segretario generale: VISCONTI

09A08569

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 2009.

Autorizzazione, ad assumere unità di personale all'Avvocatura dello Stato, al Ministero dei beni Culturali, all'Istituto Commercio estero e alla Croce Rossa Italiana.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilità tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), ed in particolare l'art. 3, comma 101 secondo cui per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni;

Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, così come modificato dall'art. 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che, per l'anno 2008, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di

polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del d.lgs n. 165 del 2001, possono procedere per il medesimo anno ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente;

Visto l'art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, la quale prevede che le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri;

Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la nota n. 50444 del 13 febbraio 2009 dell'Avvocatura dello Stato con la quale la stessa chiede, ai sensi dell'art 1, combinato disposto dei commi 523 e 536, della predetta legge n. 296 del 2006, l'autorizzazione ad assumere n. 13 unità di personale di cui: n. 12 progressioni verticali a C1 e n. 1 progressione verticale a B1 dando analitica dimostrazione delle relative cessazioni avvenute nell'anno 2007;

Vista la nota n. 7116 del 26 febbraio 2009 del Ministero per i beni e le attività culturali con la quale lo stesso chiede, ai sensi dell'art 1, combinato disposto dei commi 523 e 536, della predetta legge n. 296 del 2006, l'autorizzazione ad assumere n. 25 dirigenti di seconda fascia e l'ampliamento del part-time dal 50% al 71% di n. 564 unità di personale appartenenti all'area II - F3, dando analitica dimostrazione delle relative cessazioni avvenute nell'anno 2007;

Vista la nota n. 000057 del 19 gennaio 2009 dell'Istituto nazionale per il commercio estero con la quale lo stesso chiede, ai sensi dell'art 1, combinato disposto dei commi 523 e 536, della predetta legge n. 296 del 2006, l'autorizzazione ad assumere n. 103 C1, a seguito di progressioni verticali, di cui 94 a tempo pieno e 9 a tempo parziale dando analitica dimostrazione delle relative cessazioni avvenute nell'anno 2007;

Vista la nota n. 14445 del 5 marzo 2009 della Croce rossa italiana con la quale la stessa chiede, ai sensi dell'art 1, combinato disposto dei commi 523 e 536, della predetta legge n. 296 del 2006, l'autorizzazione ad assumere n. 59 unità di personale di cui: n. 46 progressioni verticali a C1, n. 11 dirigenti di II fascia e n 2 unità di personale in mobilità appartenente all'area C, p.e. C3, dando analitica dimostrazione delle relative cessazioni avvenute nell'anno 2007;

Considerato che l'onere previsto per l'assunzione delle predette unità non supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata;

Ritenuto di accogliere l'urgenza assunzionale rappresentata;

Visto il citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto in particolare l'art. 74, commi 1, 5 e 6, del predetto decreto legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;

Visto il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 ed il particolare l'art. 41, comma 1, il quale prevede che il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'art. 1, commi 523 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009, nonché il successivo comma 10 che differisce al 31 maggio 2009 il potere di adozione da parte dei Ministeri degli atti applicativi delle riduzioni degli assetti organizzativi di cui all'articolo 74 del già citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ferma la facoltà per i predetti Ministeri di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il medesimo termine;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;

Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilità di posti in dotazione organica e che sino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 74, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008, la dotazione organica è individuata in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008, fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del predetto decreto legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
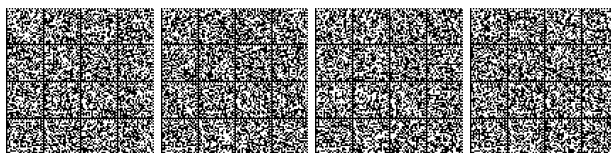
Decreta:

Art. 1.

1. Fermo restando gli adempimenti previsti dall'art. 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le prescrizioni di cui all'art. 4, comma 1, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e di cui all'art. 6, comma 1, del d. lgs 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni di cui alla tabella che segue possono procedere, ai sensi del combinato disposto dei comma 523 e 536, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'assunzione a tempo indeterminato delle unità per ciascuna indicate e per un onere corrispondente all'importo accanto specificato.

Amministrazione	Unità da assumere	Onere a regime
AVVOCATURA DELLO STATO	13	70.730,00
MINISTERO BENI CULTURALI	n. 25 dirigenti n. 564 area II f3 incremento part time	4.253.256,00
ISTITUTO COMMERCIO ESTERO	103	356.082,73
CROCE ROSSA ITALIANA	59	699.059,00

2. Le predette Amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 gennaio 2010, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

3. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e dei rispetti bilanci dell'Avvocatura dello Stato, dell'Istituto nazionale per il commercio estero e della Croce rossa italiana.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2009

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 379

09A08193
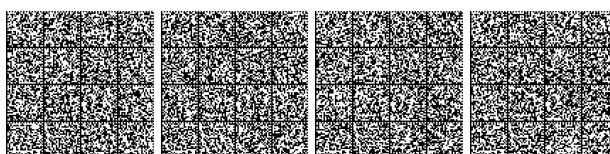
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 luglio 2009.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3790).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 recante «Nuove norme tecniche per le costruzioni» e la relativa circolare applicativa del 2 febbraio 2009, n. 617;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 ed in particolare l'allegata «scheda di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità», con la quale sono stati censiti i livelli di danno provocati dal sisma agli edifici privati;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visto l'art. 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in particolare il comma 1, lettere *a)*, ed *e)*, che prevedono la concessione di contributi, con varie modalità, per la riparazione o ricostruzione ovvero l'acquisto degli edifici privati;

Considerato che, allo scopo di consentire l'avvio delle operazioni di riparazione o ricostruzione in favore delle popolazioni le cui unità immobiliari siano state distrutte o dichiarate inagibili a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, è necessario disciplinare le modalità di erogazione della contribuzione a carico dello Stato;

Considerato che per la ricostruzione delle unità abitative comprese in edifici rientranti nei centri storici, verrà adottata una specifica disciplina, con successiva ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri, che terrà preliminarmente conto dei piani di ricostruzione del centro storico delle città, mediante la definizione delle linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e la riqualificazione dell'abitato, nonché per facilitare il rientro delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, da predisporre ai sensi dell'art. 14, comma 5-*bis* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Allo scopo di consentire l'avvio delle operazioni di riparazione o ricostruzione in favore delle popolazioni le cui unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, hanno riportato danni tali da renderle inagibili o distrutte (con esito di tipo *E)*, è riconosciuto un contributo diretto per la copertura degli oneri relativi alla riparazione con miglioramento sismico di edifici danneggiati o per la ricostruzione di edifici distrutti, in coerenza con gli indirizzi adottati dal Commissario delegato, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta tenuto conto dell'adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Il contributo diretto verrà erogato con le modalità ed i tempi che saranno determinati dal CIPE ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, garantendo la continuità ed il completamento degli interventi di riparazione o ricostruzione in via prioritaria delle prime abitazioni. L'intervento

di riduzione del rischio sismico deve assicurare un livello di sicurezza dell'edificio di cui fa parte l'unità immobiliare fino all'80% dell'adeguamento sismico. Il miglioramento sismico è ammesso a contributo solo nei casi in cui la struttura sia danneggiata oppure abbia un livello di sicurezza inferiore al 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata ai sensi delle «Norme tecniche delle costruzioni» approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008. Nel caso in cui il livello di sicurezza iniziale sia superiore al 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata, potranno essere messi a contributo, entro tetti di spesa da stabilire, interventi di miglioramento finalizzati all'eliminazione di eventuali carenze locali.

2. Il contributo, fino alla copertura integrale delle spese occorrenti per la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione, è riconosciuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. Il contributo è riconosciuto, fino alla copertura dell'80% delle spese occorrenti per la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione e, comunque, per un importo non superiore ad 80.000 euro, anche per la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione di unità immobiliari diverse da quelle adibite ad abitazione principale, nonché di unità immobiliari ad uso non abitativo distrutte o che hanno riportato danni tali da renderle inagibili (con esito di tipo *E)*. Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto per una sola unità immobiliare ed è cumulabile al contributo di cui al comma 1 solo se riguardante l'unità immobiliare ad uso non abitativo adibita all'esercizio dell'impresa o della professione.

4. Gli interventi di ricostruzione di cui ai commi 1 e 3 sono consentiti anche in altro sedime, purché nel territorio del comune di ubicazione dell'unità immobiliare distrutta.

5. Il contributo per la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione delle parti comuni dei condomini è riconosciuto all'amministratore del condominio che è tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico, con contabilità separata e con l'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35% dei millesimi di proprietà, le spese sostenute. Lo stesso amministratore o rappresentante del condominio potrà farsi carico di coordinare le domande di ammissione al finanziamento per una più efficiente gestione dei lavori complessivi da effettuare nello stesso edificio.

6. I lavori di riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione non possono comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'unità immobiliare né modifiche alla configurazione, all'estetica ed ai parametri edilizi dell'edificio originario e devono essere eseguiti nel rispetto delle «Norme tecniche delle costruzioni» approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 e la relativa circolare applicativa n. 617 del 2 febbraio 2009 e gli indirizzi adottati dal Commissario delegato. Sono esclusi dal contributo gli immobili o le porzioni d'immobile costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, o di tutela paesaggistico - ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Rientrano tra le spese ammissibili, al netto di IVA gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.

Art. 2.

1. Per accedere al contributo l'interessato presenta, entro 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* degli indirizzi del Commissario delegato, al Sindaco del Comune del luogo dove è situata l'unità immobiliare da riparare o ricostruire ovvero da acquistare, una domanda redatta in conformità al modello allegato alla presente ordinanza. Nel caso di acquisto di una abitazione sostitutiva, nella domanda ne è dichiarata l'equivalenza a quella distrutta i cui limiti di metratura e cubatura ed il valore commerciale al momento del sisma non possono essere superati, nonché la conformità alla vigente regolamentazione igienico sanitaria e al Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 recante «Nuove norme tecniche per le costruzioni» e la relativa circolare applicativa del 2 febbraio 2009, n. 617. Quando la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione riguarda parti comuni di un condominio, la domanda di contributo è presentata dall'amministratore condominiale. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che, comunque, rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'art. 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli interventi e almeno un terzo del valore dell'edificio. In deroga al regolamento di condominio vigente, ove esistente, l'avviso di convocazione dell'assemblea può essere consegnato direttamente a mano dei destinatari. Quando la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione riguarda parti comuni di un edificio composto da più unità immobiliari non costituito in condominio, anche ad uso non abitativo, di proprietà di soggetti diversi, i proprietari che rappresentano almeno la metà delle superfici utili complessive dell'edificio possono designare un rappresentante per la presentazione della domanda di contributo.

2. La domanda per accedere al contributo deve contenere la dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, del possesso dei requisiti previsti nella presente ordinanza, l'ubicazione, le caratteristiche dell'unità immobiliare da riparare o ricostruire ovvero da acquistare ed i riferimenti catastali, il numero identificativo dell'aggregato strutturale, e l'indicazione della modalità di erogazione del contributo scelta, nonché l'eventuale spettanza di ulteriori contributi da parte di Enti pubblici o di indennizzi da parte di compagnie assicuratrici.

3. Alla domanda devono essere allegati il preventivo di spesa con l'indicazione dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi di riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione, firmato dalla ditta a cui sono affidati i lavori, ed una perizia giurata sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo professionale che attesti l'entità del danno subito in coerenza con gli indirizzi di cui all'art. 1, comma 1, a seguito degli eventi sismici e, nel caso in cui l'unità immobiliare sia situata al di fuori dei territori dei comuni individuati ai sensi all'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il nesso di causalità diretto tra il danno e l'evento sismico, nonché la natura, la quantificazione e l'idoneità degli interventi da eseguire per rimuovere lo stato di inagibilità e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti al sisma, nonché la congruità del preventivo di spesa.

4. Il comune svolge l'istruttoria sulle domande presentate verificando i presupposti per la concessione del contributo, la coerenza degli interventi con gli indirizzi di cui all'art. 1, comma 1, e con gli strumenti urbanistici ed il regolamento igienico sanitario vigenti, nonché l'equivalenza dell'abitazione sostitutiva da acquistare con quella distrutta.

5. Nel caso in cui la domanda sia incompleta, il comune fissa un termine per la regolarizzazione, non superiore a trenta giorni, trascorso il quale, senza che sia pervenuta l'integrazione, la domanda è dichiarata non ammissibile.

6. Il Sindaco del comune, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, autorizza gli interventi di riparazione con miglioramento sismico, o ricostruzione, o acquisto dell'abitazione sostitutiva e determina la spettanza del contributo indicandone l'ammontare in relazione alle spese giudicate ammissibili, dandone immediata comunicazione agli interessati. Tale quantificazione rappresenta il tetto massimo concedibile.

7. Il comune trasmette al Commissario delegato i provvedimenti di accoglimento delle domande, con la richiesta di trasferimento delle relative risorse, con contestuale comunicazione all'Agenzia delle Entrate, sulla base delle modalità definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.

8. Prima dell'inizio dei lavori il beneficiario ne dà comunicazione al comune ed al Genio civile della Provincia indicando il Direttore dei lavori e il Coordinatore della sicurezza in corso d'opera ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008. Inoltre presso il Genio civile deve essere depositato anche il progetto di miglioramento sismico, qualora previsto nell'intervento.

9. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, il beneficiario del contributo o il rappresentante del condominio, quando gli interventi sono eseguiti in un condominio o in un edificio comprensivo di più unità immobiliari, deposita presso l'Ufficio tecnico comunale e presso il Genio civile una dichiarazione di conclusione dei lavori asseverata da un competente professionista iscritto all'albo, nella quale è attestato il rispetto delle caratteristiche edilizie, formali ed estetiche dell'edificio originario, la corretta realizzazione dei lavori e la loro rispondenza alle norme sismiche, edilizie ed a quanto indicato nella perizia giurata allegata alla domanda di concessione del contributo, nonché l'avvenuto ripristino dell'agibilità sismica. Nel caso in cui siano stati eseguiti interventi di miglioramento sismico, occorre altresì depositare presso il Genio Civile la relazione a struttura ultimata ed il certificato di collaudo. Alla dichiarazione sono, altresì, allegati i documenti di spesa.

10. Nel caso in cui il ripristino della agibilità sismica di un edificio dipende da interventi riguardanti singole unità immobiliari e dalla mancata realizzazione derivi un pericolo per la pubblica e privata incolumità, l'amministratore del condominio, il comproprietario o il sindaco, invita il condomino o il singolo proprietario a provvedervi. In caso di inerzia serbata in esito ad un'apposita diffida, il sindaco del comune, anche avvertito dall'amministratore del condominio o dal comproprietario, può agire in sostituzione del condomino o del singolo proprietario inadempiente ponendo a suo carico le relative spese sostenute.

11. In caso di accoglimento della domanda di acquisto di un'unità abitativa da destinare ad abitazione principale in sostituzione di quella distrutta, il beneficiario, entro trenta giorni dalla stipula del contratto preliminare debitamente registrato, ne deposita copia autentica presso il Comune ai fini dell'erogazione del contributo. Il beneficiario, pena la revoca del contributo, è tenuto a depositare copia autentica del rogito notarile entro 30 giorni dalla sua stipulazione con la contestuale domanda di cambio di residenza per il proprio nucleo familiare, oltre alla documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Art. 3.

1. Il contributo è concesso a fondo perduto anche con le modalità del credito d'imposta. La domanda deve specificare di quale modalità l'interessato intende avvalersi e se l'interessato intende ottenere il finanziamento agevolato ai sensi del comma 5 e seguenti.
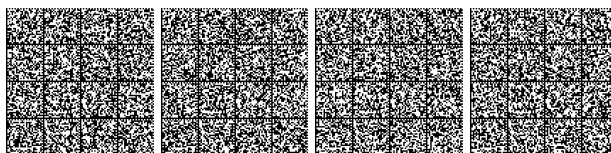
2. Il credito d'imposta compete a condizione che le spese siano sostenute mediante bonifico bancario o postale e documentate tramite fattura e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste, ai fini dell'imposizione diretta, per le medesime spese. Per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2009 di importo complessivo inferiore ad euro 25.000, i pagamenti possono essere effettuati anche mediante altri mezzi di pagamento tracciabili.

3. Il credito d'imposta maturato in relazione agli interventi di riparazione o ricostruzione ovvero all'acquisto di cui all'art. 1, comma 1 è utilizzabile ai fini delle imposte sui redditi in 20 quote costanti relative all'anno in cui la spesa è stata sostenuta ed ai successivi anni. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 4 il credito d'imposta è utilizzabile ai fini delle imposte sui redditi ed è ripartito, a scelta del contribuente, in 5 ovvero in 10 quote costanti e non può eccedere, in ciascuno degli anni, l'imposta netta.

4. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il credito non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione sostitutiva dell'abitazione principale distrutta i soggetti interessati possono ottenere un finanziamento agevolato. In tale caso il credito di imposta è commisurato all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti; per le spese eccedenti l'importo del finanziamento resta ferma la possibilità di ottenere il contributo diretto di cui all'art. 1, comma 1. Il contratto di finanziamento ha durata ventennale e l'importo del finanziamento non può superare il costo stimato dell'intervento di ricostruzione, ovvero dell'acquisto della nuova abitazione e comunque il limite di 150.000,00 euro ivi incluso l'importo relativo agli onorari e alle spese notarili per l'accensione del finanziamento; per gli interventi di riparazione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale il finanziamento non può superare il costo stimato dell'intervento e comunque il limite di 80.000,00 euro ivi incluso l'importo relativo agli onorari ed alle spese notarili per l'accensione del finanziamento.

6. In attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, a domanda del soggetto richiedente il finanziamento di cui al presente comma, Fintecna s.p.a., ovvero una società controllata dalla stessa indicata, interviene per assisterlo nella stipula del relativo contratto e nella gestione del rapporto contrattuale.

7. La garanzia dello Stato di cui all'art. 3, comma 3 del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, opera automaticamente in relazione ai finanziamenti finalizzati alle operazioni di cui alla presente ordinanza concessi in base a contratti conformi a contratti tipo approvati con apposite convenzioni stipulate tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e i soggetti finanziatori o l'A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana).

8. L'importo del finanziamento agevolato affluisce in un conto individuale vincolato ed infruttifero, acceso presso il soggetto che ha erogato il finanziamento, da cui i fondi possono essere tratti, a mezzo bonifico, esclusivamente per effettuare pagamenti relativi alle prestazioni di servizi, di lavori ed alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione dell'intervento di riparazione con miglioramento o ricostruzione ovvero all'acquisto della nuova unità immobiliare da destinare ad abitazione principale.

9. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzazione anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nella presente ordinanza. L'istituto bancario provvede a dare comunicazione dell'intervenuta stipula del contratto di finanziamento al Sindaco del Comune competente ed all'Agenzia delle Entrate. In caso di accesso al finanziamento agevolato, le modalità di fruizione del credito d'imposta sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il credito d'imposta è commisurato, per ciascuna scadenza, all'importo corrispondente alla rata di mutuo e può essere riconosciuto precedentemente all'effettuazione della spesa, anche con l'intervento dei sostituti di imposta e dei soggetti finanziatori. Il credito d'imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento comunica con modalità telematiche gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare a ciascuno spettante, l'importo della singola rata e la durata del finanziamento all'Agenzia delle Entrate, che effettua i controlli relativi alle spese sostenute per l'esecuzione dell'intervento per il quale è stato concesso il finanziamento, indicate nella dichiarazione dei redditi.

Art. 4.

1. Il Commissario delegato, sulla base dei provvedimenti di concessione dei contributi che gli sono stati comunicati dai Comuni, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla Segreteria del CIPE il fabbisogno complessivo per ottenere i necessari finanziamenti. I Sindaci dei Comuni rendicontano in ordine ai fondi utilizzati per l'erogazione dei contributi con cadenza trimestrale. Il Sindaco del Comune provvede, anche in via di anticipazione a valere sulle risorse assegnate dal CIPE ai sensi del citato art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, all'erogazione del 75% del contributo in tre rate sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. L'erogazione del residuo 25% del contributo è effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione della conclusione dei lavori di cui all'art. 2, comma 10, o del collaudo, ove necessario. Il medesimo contributo non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. I Comuni effettuano controlli a campione sui progetti e, anche tramite sopralluoghi, sull'esecuzione dei lavori nella misura pari al 30% dei soggetti che hanno percepito il contributo con le modalità previste dalla presente ordinanza. Quando viene accertata la mancata effettuazione, totale o parziale, dei lavori il Comune procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione e ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate o all'istituto bancario che ha concesso il finanziamento agevolato.

Art. 5.

1. I Comuni devono garantire la più ampia informazione alla popolazione in relazione all'attivazione della procedura contributiva, utilizzando a tal fine ogni utile strumento di pubblicità, nonché mettere a disposizione la modulistica per la presentazione delle domande.

Art. 6.

1. Gli atti e le operazioni relativi ai finanziamenti di cui alla presente ordinanza, inclusi quelli concernenti la prestazione delle eventuali garanzie personali, nonché gli atti conseguenti e connessi, sono esenti da ogni tributo e diritto. L'esclusione prevista dal presente articolo non si applica all'imposta sul valore aggiunto. Gli onorari e i diritti notarili sono ridotti dell'80%.

Art. 7.

1. Al fine di consentire la realizzazione, in termini di somma urgenza, di moduli abitativi provvisori e delle connesse opere di urbanizzazione nei territori di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo «E», ed ove del caso di tipo «F», in conseguenza degli eventi simici del 6 aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'art. 7, comma 1, del citato decreto legge n. 39 del 2009, il Commissario delegato provvede, anche avvalendosi dei Sindaci dei comuni interessati, con i poteri e le procedure di cui all'art. 2 del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, prescindendo dall'acquisizione del parere di cui al comma 3 del medesimo art. 2, in considerazione del carattere di provvisorietà dei moduli abitativi.

2. Il Commissario delegato provvede altresì, con le medesime modalità indicate al comma 1, alla realizzazione di moduli ad uso scolastico provvisorio, e delle relative opere di urbanizzazione, a valere, nell'immediato, sulle risorse di cui all'art. 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 39 del 2009 e sulle risorse trasferite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'art. 4, comma 5, dello stesso decreto.

3. Le occupazioni di urgenza e le eventuali espropriazioni per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono adottate in favore dei comuni interessati.

Art. 8.

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente ordinanza, ad eccezione dell'art. 3, comma 6, e dell'art. 7, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 6 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 9.

1. All'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, è soppresso il primo periodo.

2. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, le parole «delle garanzie reali e» sono soppresse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI
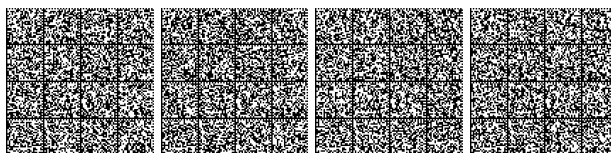
ALLEGATO

	Parte riservata all'ufficio
Numero / data pratica	______________________
Numero / data accoglimento domanda	______________________
Numero / data sopralluogo	______________________

Al Sig SINDACO
DEL COMUNE DI
____

TERREMOTO DEL 6 APRILE 2009 NELLA REGIONE ABRUZZO

Domanda di concessione del contributo per:

(BARRARE LA LETTERA CHE INTERESSA)

(A) la riparazione con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili adibiti ad abitazione principale dichiarati inagibili (art. 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77).

(B) la riparazione con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti (art. 3, comma 1, lettera e) del decreto-legge 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77).

(C) l'acquisto di unità immobiliare sostitutiva di quella principale distrutta (art. 3, comma 1 lett.a) del decreto-legge 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77).

(D) la riparazione con miglioramento sismico e la ricostruzione di parti comuni dell'edificio distrutte.

Il sottoscritto ______________________, nato a ______________________, il ______________, residente/con stabile dimora alla data del 6 aprile 2009 a ______________________ in Via______________________ n. __________, recapito telefonico ______________, codice fiscale ______________________ documento di identità n°______________________ rilasciato da ______________________

(COMPILARE ANCHE LA PARTE SOTTOSTANTE SE IMPRESA/PROFESSIONISTA O ENTE, OVVERO RAPPRESENTANTE LEGALE DI COMUNIONE O DI CONDOMINIO)

™ in qualità di legale rappresentante dell'impresa: ______________________ con sede legale a ______________________, via ______________________, n°__________

e sede operativa a ______________________, via/piazza ______________________, n° __________

settore di appartenenza[1]____ ___________
iscritta alla CCIAA di ____________________ al numero _________________________________
Partita IVA ____________________________

oppure (se libero professionista)

™ iscritto all'Albo/Collegio _____________________________ ______________ della provincia di _____________________ al numero _____________ Partita IVA_____________________________

oppure
™ legale rappresentante dell'ente/ comunione/ condominio____, avente sede a ____, Partita IVA _________________________________;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'articolo 495 del C.P.

(BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO)

- ❑ di essere proprietario dell' unità immobiliare su indicata, destinata ad abitazione principale per sé e per il proprio nucleo familiare ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e seguenti modificazioni ed integrazioni;

- ❑ di essere comproprietario di unità immobiliare destinata ad abitazione principale per sé e per il proprio nucleo familiare ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e seguenti modificazioni ed integrazioni e di presentare la presente istanza in nome e per conto anche degli altri comproprietari, che sono: (specificare le quote di comproprietà): ____
____
____
____

- ❑ di essere comproprietario di unità immobiliare destinata ad abitazione principale per sé e per il proprio nucleo familiare ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e seguenti modificazioni ed integrazioni e di presentare la domanda per la propria quota (specificare la generalità di ogni comproprietario e la relativa quota di possesso: ____
____
____
____);

- ❑ il proprio nucleo familiare è composto da (indicare nome, cognome, data di nascita, grado di parentela, codice fiscale):
____
____
____
____
____
____ ;

- ❑ di essere proprietario di unità immobiliare ad uso abitazione, sita nel Comune _______________________ in Via____;

---

[1] *Attività industriali, artigianali, commerciali, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, ittiche, di trasporto, professionali, di servizi , turistiche, alberghiere.*
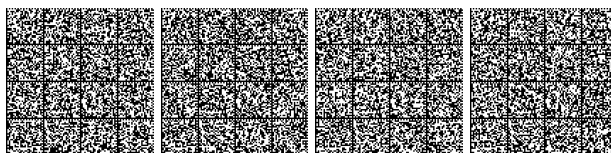
❑ di essere proprietario di unità immobiliare destinata ad uso non abitativo, sita nel Comune ______________________ in Via____;

❑ di essere titolare del seguente diritto reale di godimento sull'unità immobiliare (destinata ad abitazione principale per sé e per il proprio nucleo familiare ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e seguenti modificazioni ed integrazioni) / (ad uso abitazione) / (ad uso non abitativo)*(CANCELLARE LE VOCI CHE NON INTERESSANO)*: _________________________ (allegare autorizzazione del proprietario alla richiesta di contributo);

❑ di essere stato titolare del diritto sopra specificato sull'unità immobiliare già alla data del 6 aprile 2009;

❑ che è applicabile l'art. 1, comma 3 del decreto-legge 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, giusta allegata perizia giurata che comprova il nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico del 6 aprile 2009;

❑ che l'unità immobiliare oggetto di domanda di contributo è individuata presso il N.C.E.U. al N°__________, Foglio _______, Sub _________ del Comune di ____________________________, accatastata _______________________________________;

❑ che il numero identificativo dell'aggregato strutturale ove comunicato con l'esito di agibilità è ____;

❑ di avere/non avere *(CANCELLARE LA VOCE CHE NON INTERESSA)* presentato istanza per accedere ai contributi per il ripristino degli immobili previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 2009;
In caso affermativo, allegare copia dell'istanza;

❑ di avere/non avere *(CANCELLARE LA VOCE CHE NON INTERESSA)* ricevuto o avere in corso di liquidazione un indennizzo assicurativo sui beni danneggiati; in caso affermativo, indicare l'importo: ____;

CHIEDE

la concessione del contributo, nei limiti massimi previsti nell'ordinanza n._____/2009, sulla base della stima dei costi effettuata nell'allegato preventivo di spesa, per:

(BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA)

❑ la riparazione con miglioramento sismico dell'unità immobiliare costituente abitazione principale dichiarata inagibile (tipologia E);

❑ la ricostruzione dell'unità immobiliare costituente abitazione principale distrutta (tipologia E);

❑ l'acquisto di nuova unità immobiliare sostitutiva di quella principale distrutta;

❑ la riparazione con miglioramento sismico dell'unità immobiliare ad uso abitazione dichiarata inagibile (tipologia E);

❑ la ricostruzione dell'unità immobiliare ad uso abitazione distrutta (tipologia E);

❑ la riparazione con miglioramento sismico dell'unità immobiliare ad uso non abitativo dichiarata inagibile (tipologia E);

❑ la ricostruzione dell'unità immobiliare ad uso non abitativo distrutta (tipologia E);

❑ la riparazione con miglioramento sismico/ la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio dichiarato inagibile / distrutto (tipologia E);
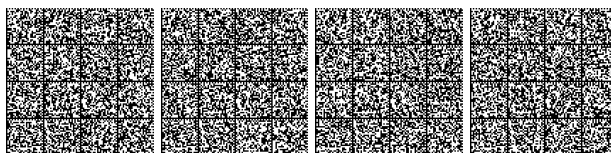
Ai fini della modalità di erogazione del contributo il sottoscritto richiede:

(CANCELLARE LE CASELLE CHE NON INTERESSANO)

- ❑ Contributo diretto
- ❑ Contributo mediante credito d'imposta
- ❑ Contributo mediante finanziamento agevolato

Ai fini dell'erogazione del contributo diretto, indica le seguenti coordinate: c/c bancario n. ___________________ intestato a ___________________ presso la Banca __________________________, filiale di _____________________, ABI _____________, CAB_______________,IBAN____

Il dichiarante solleva l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità derivante dai pagamenti effettuati secondo la modalità sopradescritta.

NOTE

____
____
____
____

ALLEGA:

- ❑ preventivo di spesa redatto e sottoscritto dalla ditta appaltatrice, contenente indicazione dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi di riparazione o ricostruzione;
- ❑ perizia giurata attestante l'entità del danno subito dall'unità immobiliare oggetto di domanda di contributo a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, la natura, la quantificazione e l'idoneità degli interventi da eseguire per rimuovere lo stato di inagibilità e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti al sisma, nonché la congruità del preventivo di spesa;
- ❑ perizia giurata che comprova il nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico del 6 aprile 2009, in caso di unità immobiliare situata fuori dal territorio dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
- ❑ Altro

____
____
____

____

(luogo e data) **Il dichiarante**

____

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi delle amministrazioni pubbliche o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e inoltrate per raccomandata con avviso di ricevimento unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni. I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

09A08577

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 luglio 2009.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3789).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Viste l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 n. 3753 e seguenti, recanti primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visto, in particolare, l'art. 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in particolare il comma 1, lettere *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)* che prevedono la concessione di indennizzi a sostegno delle imprese;

Ritenuto che per favorire la pronta ripresa delle attività produttive ed economiche danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, è necessario disciplinare le modalità di erogazione degli indennizzi a carico dello Stato;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. In attuazione di quanto disposto all'art. 3, comma 1, lettera *f)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è riconosciuto, ai titolari di attività produttive che abbiano subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici, un indennizzo correlato alla durata della sospensione dell'attività, per un periodo massimo di 120 giorni quantificato in trecentosessantacinquesimi, sulla base dei redditi prodotti risultanti dalla dichiarazione dei redditi del 2008, ovvero, in assenza di presentazione di dichiarazione dei redditi per lo svolgimento dell'attività produttiva, dalle scritture contabili da allegare alla domanda.

2. Gli indennizzi di cui al comma 1 sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 6, comma 8.

Art. 2.

1. In attuazione di quanto disposto all'art. 3, comma 1, lettera *g)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è riconosciuto, ai titolari di attività produttive, un indennizzo per:

a) la ricostruzione e la riparazione di beni mobili registrati distrutti o danneggiati per effetto degli eventi sismici, non superiore al 75% del costo stimato e fino ad un massimo di 300.000,00 euro;

b) il ripristino di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, distrutte a causa degli eventi sismici, non superiore al 30% del prezzo di acquisto e fino ad un massimo di 60.000,00 euro;
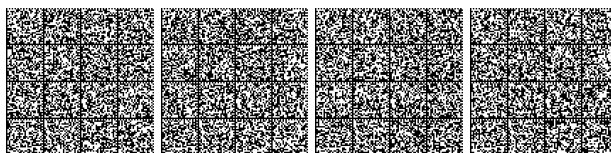
c) il ristoro dei danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività espletata, rapportato al danno subito e comunque non superiore al 50% del medesimo danno e fino ad un massimo di 200.000,00 euro.

2. Per la concessione dell'indennizzo di cui al comma 1, è necessario produrre apposita perizia giurata attestante la descrizione dettagliata dei beni mobili distrutti e/o danneggiati, il valore economico al momento degli eventi sismici, anche rilevato dall'indicazione degli ammortamenti la loro ubicazione al momento degli eventi sismici, il nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento calamitoso, il costo relativo alla riparazione ovvero la quantificazione del danno subito.

Art. 3.

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera *h)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ai proprietari di beni mobili anche non registrati, danneggiati in conseguenza degli eventi sismici ed ubicati al momento del sisma nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 8 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 distrutta o inagibile (con esito di tipo *E)*, è riconosciuto, sulla base di autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, un indennizzo pari al valore dei beni, che tenga conto delle quotazioni di mercato dell'usato di riferimento e comunque fino ad un massimo complessivo di 10.000,00 euro. Tale indennizzo non è cumulabile con quelli previsti dall'art. 2.

Art. 4.

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera *i)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è riconosciuto, ai soggetti, individuali o collettivi che esercitano attività sociali, culturali, ricreative, sportive e religiose, un indennizzo per i danni subiti alle strutture adibite allo svolgimento delle attività stesse, non superiore al 70% dei danni subiti, e comunque fino ad un massimo di 80.000,00 euro.

2. Per la concessione dell'indennizzo di cui al comma 1, è necessario produrre copia dell'atto costitutivo o statuto dell'associazione o ente, eventuale atto di destinazione dell'immobile allo svolgimento delle attività proprie dell'associazione o ente, perizia giurata attestante la descrizione e quantificazione del danno subito alla struttura, il nesso di causalità tra il danno e l'evento calamitoso, il costo stimato per la relativa riparazione.

3. L'indennizzo di cui al comma 1 non è riconosciuto qualora sia stato concesso un contributo per il ripristino della medesima unità immobiliare, ancorché in favore di terzi.

Art. 5.

1. Alle imprese aventi ad oggetto la costruzione e la vendita di edifici da adibire ad uso abitativo, in corso di realizzazione alla data del 6 aprile 2009, è riconosciuto un indennizzo non superiore al 75% del costo stimato e fino ad un massimo di 30.000,00 euro per la riparazione con miglioramento sismico di ciascuna unità abitativa in dipendenza dei danni subiti a causa degli eventi sismici.

2. Per la concessione dell'indennizzo di cui al comma 1, è necessario produrre apposita perizia giurata attestante la descrizione e quantificazione dei danni subiti, il nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento calamitoso, il costo stimato per la riparazione e adeguamento sismico di ciascuna unità abitativa.

3. Il riconoscimento dell'indennizzo è subordinato al completamento dell'edificio entro sei mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza ed alla sua destinazione alla vendita o locazione in favore delle popolazioni colpite dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte o rese inagibili per effetto dell'evento calamitoso.

4. La locazione deve essere offerta alle condizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 2009, con la previsione del diritto di riscatto in favore del locatario.

Art. 6.

1. Per accedere agli indennizzi di cui alla presente ordinanza, i soggetti interessati (persone fisiche o giuridiche) presentano, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, al sindaco del Comune nel cui territorio si trovano i beni danneggiati, una domanda in conformità al modello allegato alla presente ordinanza.

2. In caso di società o ente, la domanda di concessione indennizzo deve essere presentata dal legale rappresentante della stessa.

3. Nella domanda per accedere all'indennizzo l'istante deve dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il possesso dei requisiti previsti nella presente ordinanza ed eventuali contributi richiesti o concessi da Enti pubblici o sugli indennizzi in corso o incassati da compagnie assicuratrici.

4. Alla domanda devono essere allegati, a seconda della tipologia di indennizzo richiesto, un preventivo di spesa, perizia giurata attestante la descrizione e la quantificazione del danno subito, copia dichiarazione dei redditi presentata nell'anno precedente ovvero copia delle scritture contabili.

5. Il Comune svolge l'istruttoria sulle domande presentate verificando la regolarità, anche in rapporto alla sussistenza dei requisiti in capo ai richiedenti, in applicazione delle presenti disposizioni.

6. Il sindaco del comune interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, determina la spettanza dell'indennizzo richiesto indicando l'ammontare in relazione alle spese giudicate ammissibili e dandone immediata comunicazione agli istanti.

7. Il Comune trasmette al Commissario delegato le domande positivamente istruite con la richiesta di trasferimento delle relative risorse.

8. Il Commissario delegato, sulla base delle richieste che gli sono state inoltrate dai Comuni, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla Segreteria del CIPE il fabbisogno complessivo per ottenere le necessarie risorse. In relazione alle risorse annualmente assegnate dal CIPE ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009 e compatibilmente con gli altri interventi di cui all'art. 3, comma 1 del medesimo decreto-legge, i Sindaci dei comuni provvedono all'adozione dei provvedimenti di concessione ed all'erogazione degli indennizzi fino a concorrenza delle risorse disponibili.

9. I Sindaci dei comuni rendicontano l'utilizzo dei fondi utilizzati per l'erogazione degli indennizzi.

Art. 7.

1. I Comuni devono garantire la più ampia informazione alla popolazione in relazione all'attivazione della procedura di indennizzo, utilizzando a tal fine ogni utile strumento di pubblicità, nonché mettere a disposizione la modulistica per la presentazione delle domande.

Art. 8.

1. Gli interventi di cui alla presente ordinanza di protezione civile, fatta eccezione per la concessione degli indennizzi di cui all'art. 1, possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei Comuni identificati ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.

Art. 9.

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 3,comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI
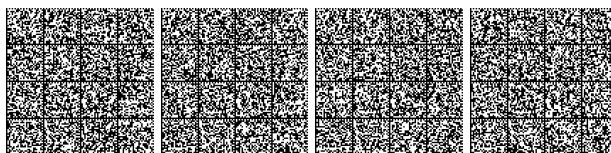
ALLEGATO

	Parte riservata all'ufficio
Numero / data pratica	
Numero / data accoglimento domanda	
Numero / data sopralluogo	

Al Sig SINDACO
DEL COMUNE DI
____

TERREMOTO DEL 6 APRILE 2009 NELLA REGIONE ABRUZZO

Domanda di concessione indennizzo per:

(BARRARE LA LETTERA CHE INTERESSA)

(A) conseguenze economiche sfavorevoli alla attività produttiva per effetto degli eventi sismici, (art. 3, comma 1, lettera f) del decreto-legge 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77);

(B) la ricostruzione e la riparazione di beni mobili registrati distrutti o danneggiati per effetto degli eventi sismici (art. 3, comma 1, lettera g) del decreto-legge 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77);

(C) il ripristino di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, distrutte a causa degli eventi sismici (art. 3, comma 1, lettera g) del decreto-legge 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77);

(D) il ristoro dei danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività espletata (art. 3, comma 1, lettera g) del decreto-legge 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77);

(E) ristoro dei danni ai beni mobili anche non registrati, danneggiati, in conseguenza degli eventi sismici (art. 3, comma 1, lettera h) del decreto-legge 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77);

(F) i danni subiti alle strutture adibite allo svolgimento delle attività sociali, culturali, ricreative, sportive e religiose (art. 3, comma 1, lettera i) del decreto-legge 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77);

G) la riparazione con miglioramento sismico di fabbricati in corso di realizzazione alla data del 6 aprile 2009 da parte di imprese aventi ad oggetto la costruzione e la vendita di edifici da adibire ad uso abitativo.
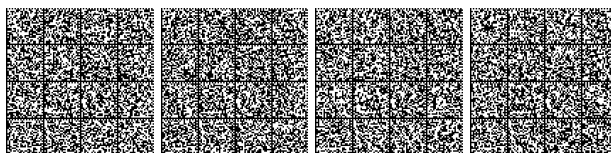
Il sottoscritto ____, nato a _________________________, il _________________, residente, alla data del 6 aprile 2009, a ____ in Via____ n. ___________, recapito telefonico __________________, codice fiscale ______________________________ documento di identità n°____ rilasciato da ____,

(COMPILARE ANCHE LA PARTE SOTTOSTANTE SE IMPRESA/PROFESSIONISTA O ENTE, OVVERO RAPPRESENTANTE LEGALE DI COMUNIONE O DI CONDOMINIO)

™ in qualità di legale rappresentante dell'impresa: ____

con sede legale a ______________________________ via ___ __________ _____________ _________, n°_____ e sede operativa a ____________________________, via/piazza _________________________________ ______ _________, n° ____________

settore di appartenenza[1]____ iscritta alla CCIAA di ____________________ al numero _______________________________ Partita IVA ______________________________;

oppure (se libero professionista)

™ iscritto all'Albo/Collegio ____________________________ ______________ della provincia di _____________________ al numero _____________ Partita IVA______________________________;

oppure

™ legale rappresentante dell'ente/ associazione ____, avente sede a _________________________Via __________________________ n° ____, Partita IVA ________________________________;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'articolo 495 del C.P.

(BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO)

❑ di avere subito le seguenti conseguenze economiche sfavorevoli alla attività produttiva per effetto degli eventi sismici per il periodo dal _________ al ____________-,: ____ ____ ____ come da allegata documentazione;

❑ il costo stimato per la ricostruzione e la riparazione di beni mobili registrati distrutti o danneggiati per effetto degli eventi sismici è pari a euro________________________- ____ come da allegata perizia giurata;

---

[1] *Attività industriali, artigianali, commerciali, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, ittiche, di trasporto, professionali, di servizi , turistiche, alberghiere.*
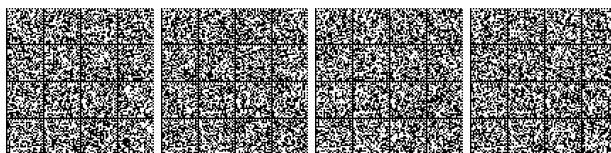
- ❑ il costo stimato per il ripristino di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, distrutte a causa degli eventi sismici, è pari a euro ____ come da allegata perizia giurata;
- ❑ il costo per il ristoro dei danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività espletata è pari a euro ____ come da allegata perizia giurata;
- ❑ il valore dei beni mobili anche non registrati, di proprietà, danneggiati a causa degli eventi sismici ed ubicati al momento del sisma nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprio nucleo familiare ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 distrutta o dichiarata inagibile con esito di tipo E è pari a euro ____ come da allegato elenco descrittivo dei beni e del relativo valore;

- ❑ il valore dei danni subiti alle strutture adibite allo svolgimento delle attività sociali, culturali, ricreative, sportive e religiose è pari a euro ____- come da allegata perizia giurata;
- ❑ il costo per la riparazione con miglioramento sismico di edifici in corso di realizzazione alla data del 6 aprile 2009 da parte di imprese aventi ad oggetto la costruzione e la vendita di immobili da adibire ad uso abitativo è pari a euro ______________________-______________________- come da allegata perizia giurata;
- ❑ di essere proprietario del bene mobile/ immobile (*CANCELLARE LA VOCE CHE NON INTERESSA*)sito nel Comune ______________________ in Via______________________ ___ ______________(in caso di bene immobile indicare i riferimenti catastali)____;
- ❑ che è applicabile l'art. 1, comma 3 del decreto-legge 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 giusta allegata perizia giurata che comprova il nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico del 6 aprile 2009;

- ❑ di avere/non avere *(CANCELLARE LA VOCE CHE NON INTERESSA)* presentato istanza per accedere a indennizzi, contributi o agevolazioni previsti per fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. In caso affermativo, allegare copia della/e istanza/e;
- ❑ di avere/non avere *(CANCELLARE LA VOCE CHE NON INTERESSA)* ricevuto o avere in corso di liquidazione un indennizzo assicurativo sui beni danneggiati; in caso affermativo, indicare l'importo: ____;

CHIEDE

la concessione dell'indennizzo, nei limiti massimi previsti nell'ordinanza n._____/2009, per:

(BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA)

- ❑ le conseguenze economiche sfavorevoli alla attività produttiva per effetto degli eventi sismici;
- ❑ la ricostruzione e la riparazione di beni mobili registrati distrutti o danneggiati per effetto degli eventi sismici;
- ❑ il ripristino di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, distrutte a causa degli eventi sismici;
- ❑ il ristoro dei danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività espletata;
- ❑ il ristoro dei danni ai beni mobili anche non registrati, danneggiati, in conseguenza degli eventi sismici ed ubicati al momento del sisma nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprio nucleo familiare ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 distrutta o dichiarata inagibile con esito di tipo E;
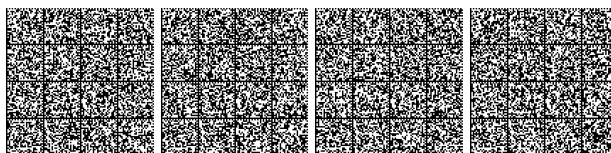
- ❑ i danni subiti alle strutture adibite allo svolgimento delle attività sociali, culturali, ricreative, sportive e religiose;
- ❑ la riparazione con miglioramento sismico di fabbricati in corso di realizzazione alla data del 6 aprile 2009 da parte di imprese aventi ad oggetto la costruzione e la vendita di immobili da adibire ad uso abitativo.

Ai fini dell'erogazione dell'indennizzo richiesto, indica le seguenti coordinate: c/c bancario n. __________________ intestato a __________________ presso la Banca ________________________, filiale di ____________________, ABI ____________, CAB_____________,IBAN____

Il dichiarante solleva l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità derivante dai pagamenti effettuati secondo la modalità sopradescritta.

NOTE

____
____
____
____

ALLEGA:

- ❑ copia dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2008 ovvero copia delle scritture contabili relative all'attività produttiva svolta.
- ❑ perizia giurata attestante la descrizione dettagliata dei beni distrutti e/o danneggiati, la loro ubicazione ed il loro valore economico al momento degli eventi sismici, il nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento calamitoso, il costo relativo al ripristino ovvero la quantificazione del danno subito.
- ❑ perizia giurata che comprova il nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico del 6 aprile 2009, in caso di beni localizzati fuori dal territorio dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 39/2009 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
- ❑ perizia giurata attestante la descrizione dei danni subiti ai fabbricati in corso di realizzazione alla data del 6 aprile 2009 da parte di imprese aventi ad oggetto la costruzione e la vendita di immobili da adibire ad uso abitativo, il nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento calamitoso, il costo stimato per la relativa riparazione con miglioramento sismico.
- ❑ copia dell'atto costitutivo o statuto dell'associazione o ente ovvero società____.
- ❑ Altro ____
____

____

(luogo e data) **Il dichiarante**

____

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi delle amministrazioni pubbliche o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e inoltrate per raccomandata con avviso di ricevimento unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni. I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

09A08576

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 25 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Gallo Giuseppe, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato d.lgs. n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato d.lgs. n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del d.lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Gallo Giuseppe, nato a Maracay (Venezuela) il 26 novembre 1971, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'articolo 16 del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del titolo rilasciato di «Ingeniero Eelctronico», rilasciato dal «Colegio de Ingenieros de Venezuela», presso cui è iscritto dal settembre 1994, ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settore dell'informazione» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che ha conseguito un titolo accademico quadriennale presso lo «Instituto Universitario Politecnico de Las Fuerzas Armadas» di Maracay (Venezuela) e rilasciato nel marzo 1993;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 24 aprile 2009;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» - Sezione A settore dell'informazione dell'albo, per cui appare necessario applicare misure compensative;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Visto l'art. 49 comma 3 del d.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22.1 del d.lgs. n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Gallo Giuseppe, nato a Maracay (Venezuela) il 26 novembre 1971, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «ingegneri» - Sezione A settore dell'informazione - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, al superamento di una prova attitudinale; le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulla seguente materia:

a) elettronica applicata.

Roma, 25 giugno 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

09A08192
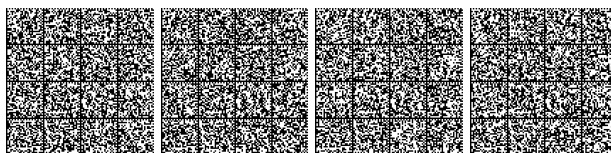
DECRETO 25 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Krznaric Monika, della qualifica professionale estera abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Krznaric Monika, nata il 4 ottobre 1979 a Sisak (Croazia), cittadina croata, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modiche, in combinato disposto con l'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale conseguito in Croazia, ai fini dell'accesso all'albo dei «dottori agronomi e dottori forestali - sezione A» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che la richiedente ha conseguito un titolo accademico di «ingegnere laureato in scienze agrarie - produzione delle piante» presso la Università degli studi di Zagabria nell'ottobre 2007;

Considerato che, secondo quanto certificato dalla dichiarazione di valore dell'ambasciata d'Italia a Zagabria, detto titolo è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione in Croazia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 24 aprile 2009 e del 4 giugno 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Ritenuto che la richiedente non ha dimostrato di avere una formazione equiparabile a quella richiesta in Italia al «dottore agronomo e dottore forestale» sezione A, come risulta dai certificati prodotti, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22.1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che l'interessata possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato dalla Questura di Milano valido fino al 6 aprile 2010;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Krznaric Monika, nata il 4 ottobre 1979 a Sisak (Croazia), cittadina croata, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «dottori agronomi e dottori forestali - sezione A» e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, consistente in un colloquio, verterà sulle seguenti materie: *a)* estimo; *b)* costruzioni navali.

Roma, 25 giugno 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei «dottori agronomi e dottori forestali».

09A08334
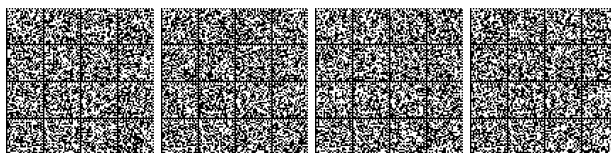
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 aprile 2009.

Cofinanziamento nazionale a carico del fondo di rotazione del programma operativo transnazionale «Central Europe» nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, 2007/2013, annualità 2007 e 2008. (Decreto n. 17/2009).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006;

Visto il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158, concernente attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, obiettivo di Cooperazione territoriale europea;

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 5817 del 3 dicembre 2007, con la quale è stato adottato il programma operativo transnazionale «Central Europe» per l'intervento strutturale comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo di «cooperazione territoriale europea»;

Vista la nota prot. n. 12732 del 9 giugno 2008 del Ministero dello sviluppo economico con la quale è stato trasmesso il piano finanziario della parte italiana del predetto programma, in cui, a fronte di una quota FESR pari ad euro 32.946.071, la quota nazionale pubblica risulta pari ad euro 6.756.404 comprese le risorse di assistenza tecnica;

Tenuto conto della necessità di procedere all'assegnazione delle risorse di parte nazionale, per ciascuna delle annualità 2007 e 2008, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 22 aprile 2009 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale complessivo a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per le annualità 2007 e 2008 del programma operativo «Central Europe 2007/2013», è di euro 1.873.295, di cui euro 974.410 per l'annualità 2007 ed euro 898.885 per l'annualità 2008, comprese le risorse di assistenza tecnica.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare i predetti importi secondo le seguenti modalità:

a) le quote relative all'assistenza tecnica sono erogate in favore dell'Autorità di gestione del programma, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico;

b) le quote relative ai progetti sono erogate in favore di ciascun beneficiario italiano, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'acquisizione, da parte del beneficiario medesimo, della corrispondente quota comunitaria.

3. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse FESR alla Commissione europea, le corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate sono restituite al Fondo di rotazione.

4. I dati relativi all'attuazione finanziaria, fisica e procedurale dei progetti sono trasmessi al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria, della programmazione 2007/2013.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2009

L'ispettore generale capo: AMADONI

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2009

Ufficio controllo Ministeri economici-finanziari, registro n. 3, foglio n. 211

09A08191

DECRETO 13 luglio 2009.

Nuova modalità di gioco del lotto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del gioco del Lotto, e le successive modifiche introdotte con la legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528, in particolare l'art. 7 comma 2, e della legge 19 aprile 1990, n. 85 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato integrato il regolamento concernente la disciplina del gioco del Lotto affidato in concessione, con particolare riguardo alla definizione dei flussi finanziari;

Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.A. di Roma per la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato di cui ai decreti del Ministro delle Finanze in data 17 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto direttoriale 15 novembre 2000;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383 ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del predetto art. 12 della legge n. 383 del 2001 nonché il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto direttoriale del 4 dicembre 2008 con il quale è stata autorizzata la raccolta delle giocate al lotto per più concorsi consecutivi;

Visto il decreto-legge del 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009 ed in particolare, l'art. 12 comma 1 lettera *b)* che dispone con decreti direttoriali la possibilità di adozione di «ulteriori modalità di gioco del Lotto, nonché giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilità di più estrazioni giornaliere»;

Vista la corrispondenza intercorsa tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Soc. Lottomatica per l'individuazione di nuovi giochi per il rilancio del gioco del Lotto, la presentazione della nuova formula di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto denominato «10eLOTTO» e le conclusioni positive della Commissione di valutazione del sistema estrazionale, istituita con decreto direttoriale del 6 aprile 2009;

Visto in particolare il decreto dirigenziale di attestazione della capacità del sistema estrazionale, presentato dal concessionario, di realizzare le modalità di svolgimento delle estrazioni istantanee della nuova formula di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto;

Visto il decreto direttoriale n. 16597/giochi/Ltt del 5 maggio 2009 con il quale è stata introdotta la nuova formula di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto denominata «10eLOTTO»;

Vista la corrispondenza intervenuta a seguito dell'emanazione del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, con la quale si è ravvisata l'opportunità di trasformare l'attuale gioco opzionale e complementare «10eLOTTO» in una modalità del gioco del Lotto attraverso la possibilità di implementazione dell'attuale formula, compresa quella di utilizzare più estrazioni giornaliere;

Considerato che il concessionario del servizio del gioco del Lotto automatizzato, anche in ossequio agli obblighi concessori di costante sostegno e sviluppo del gioco, è tenuto a sostenere gli oneri ed i costi di adeguamento del sistema di gestione automatizzata per consentire, nei tempi previsti, l'introduzione della nuova formula di gioco:

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. La formula di gioco istituita con decreto direttoriale n. 16597/giochi/Ltt del 5 maggio 2009, in forma opzionale e complementare al gioco del Lotto, denominata «10eLOTTO», è individuata come modalità di gioco del Lotto.

2. L'esercizio di tale modalità di gioco è affidato all'attuale concessionario del gioco del Lotto, fino alla scadenza della concessione in atto.

Art. 2.

Modalità di gioco

1. Il gioco si basa sull'utilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi.

2. La giocata si effettua pronosticando da 1 a 10 numeri, da confrontare con un'estrazione di 20 numeri vincenti.

3. La modalità di estrazione dei 20 numeri vincenti può essere scelta dal giocatore tra le seguenti :

a) modalità connessa alle estrazioni del gioco del Lotto: i numeri vincenti sono individuati nei 20 numeri della prima e della seconda colonna del Notiziario delle estrazioni del gioco del Lotto, corrispondenti ai primi e ai secondi estratti di ogni ruota, con esclusione della ruota Nazionale.

Il concorso al quale la giocata al «10eLOTTO» si riferisce, è riportato sullo scontrino.

In caso di numeri ripetuti, per raggiungere i 20 numeri vincenti vengono presi in considerazione quelli risultanti dalle altre colonne del Notiziario delle estrazioni a partire dalla terza, iniziando dalla ruota di Bari e proseguendo nell'ordine alfabetico delle ruote. Nel caso in cui non fossero sufficienti neanche i numeri della terza colonna, si procederà applicando gli stessi criteri ai numeri della quarta ed, eventualmente, della quinta colonna.

Qualora per effetto dei numeri ripetuti non fossero individuabili 20 numeri vincenti differenti fra loro, quelli mancanti saranno oggetto di ulteriori estrazioni secondo modalità automatiche e sotto la vigilanza della Commissione di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 303 del 7 agosto 1990, presso la sede della ruota di Roma.

I numeri vincenti del «10eLOTTO» sono pubblicati, in ogni caso, in apposita sezione del Notiziario delle estrazioni del gioco del Lotto;

b) modalità immediata: l'individuazione dei 20 numeri vincenti viene effettuata automaticamente dal sistema, al momento della richiesta di giocata al «10eLOTTO», tramite un'estrazione immediata e personalizzata.

L'estrazione immediata dei 20 numeri vincenti si ottiene dalla generazione di una sequenza di numeri casuali compresi tra 1 e 90, senza ripetizione dei numeri già estratti, ed è effettuata da un sistema informatico automatizzato secondo le modalità approvate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

c) modalità di estrazione ad intervallo di tempo: l'individuazione dei 20 numeri vincenti viene effettuata tramite apposite estrazioni, comuni a tutti i giocatori a livello nazionale. Tali estrazioni avranno fre-

quenza plurigiornaliera intervallate da un tempo non inferiore a 5 minuti tra l'una e l'altra, a partire dalle ore 7.00 e fino alle ore 24.00.
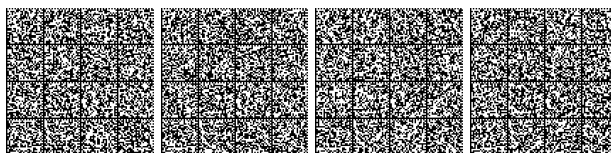
La raccolta delle giocate al «10eLOTTO» con modalità ad intervallo di tempo deve essere interrotta 15 secondi prima dell'orario stabilito per l'estrazione cui le giocate stesse si riferiscono.

Le estrazioni dei 20 numeri vincenti si ottengono attraverso un sistema informatico automatizzato — approvato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato — che genera una sequenza di numeri casuali compresi tra 1 e 90, senza ripetizione dei numeri già estratti.

I numeri vincenti per ogni singola estrazione saranno visualizzati presso ogni ricevitoria tramite appositi dispositivi visivi la cui tecnologia può variare in relazione al volume di raccolta sviluppato da ciascuna ricevitoria.

I numeri vincenti del «10eLOTTO» con modalità di estrazione ad intervallo di tempo sono pubblicati, in ogni caso, in apposita sezione del Notiziario delle estrazioni del gioco del Lotto.

4. In fase di prima applicazione del presente decreto la giocata si effettua pronosticando 10 numeri. Qualora la giocata non comprenda, in tutto o in parte i 10 numeri pronosticati dal giocatore, quelli mancanti saranno generati automaticamente dal sistema di gioco. Sempre in fase di prima applicazione le modalità di estrazione dei 20 numeri vincenti che possono essere scelte dal giocatore saranno quelle di cui alle lettere *a)* e *b)* del punto 3 del presente articolo.

5. Su un numero di ricevitorie non inferiore a 5.000 selezionate dal concessionario, saranno introdotte, a partire dal 1° dicembre 2009, le modalità di estrazione ad intervallo di tempo e, a partire dal 15 giugno 2010, le modalità di gioco che prevedono la possibilità di pronosticare da uno a nove numeri.

6. Il piano di estensione all'intera rete di ricevitorie del lotto di tutte le modalità di gioco sarà comunicato dal concessionario all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro il 30 giugno 2010.

Art. 3.

Posta di gioco

1. L'importo di ciascuna giocata, per singola modalità di estrazione, è fissato in euro 0,50 o multipli di euro 0,50.

2. L'importo massimo di giocata, per singola modalità di estrazione, è fissato in euro 10,00.

3. La giocata consente la partecipazione a tutte le categorie di vincita previste sulla base dei numeri pronosticati.

Art. 4.

Giocate per più concorsi consecutivi

1. Le giocate al «10eLOTTO» con modalità connessa alle estrazioni del gioco del Lotto, e con modalità di estrazione ad intervallo di tempo possono essere effettuate, a partire dal 1° dicembre 2009, anche per più concorsi consecutivi, fino ad un massimo di sei.

2. La giocata per più concorsi deve essere omogenea, con identità di numeri pronosticati e di importo di giocata.

3. La giocata per più concorsi genera l'emissione di un numero di scontrini di gioco pari a quello dei concorsi a cui si intende partecipare.

4. Ogni scontrino attestante l'avvenuta giocata per un singolo concorso conferisce in capo al giocatore il diritto a partecipare solo al concorso per il quale è stato emesso.

5. Qualora il giocatore decida di partecipare a più concorsi consecutivi al «10eLOTTO», ogni singola giocata partecipa all'assegnazione dei premi istantanei di cui al successivo art. 6.

6. Ai fini della rendicontazione delle giocate al «10eLOTTO» per più concorsi consecutivi, vale quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 del D.D. del 4 dicembre 2008.

Art. 5.

Categorie di vincita

1. Le vincite al «10eLOTTO» derivano dalla corrispondenza con i numeri vincenti di tutti o parte determinata dei numeri pronosticati.

2. A seconda che vengano pronosticati uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove o dieci numeri si sviluppano differenti categorie di vincita. In particolare:

a) pronosticando un numero si vince con la corrispondenza del numero con uno dei vincenti;

b) pronosticando due numeri si vince con la corrispondenza dei due numeri con due dei numeri vincenti;

c) pronosticando tre numeri si vince con la corrispondenza di due o di tre numeri rispettivamente con due o tre dei numeri vincenti;

d) pronosticando quattro numeri si vince con la corrispondenza di tre o di quattro numeri rispettivamente con tre o quattro dei numeri vincenti;
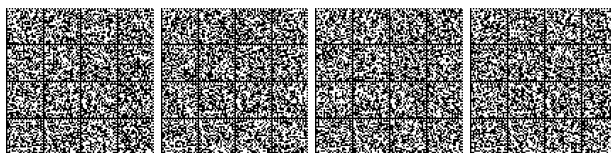
e) pronosticando cinque numeri si vince con la corrispondenza di tre, di quattro o di cinque numeri rispettivamente con tre, quattro o cinque dei numeri vincenti;

f) pronosticando sei numeri si vince con la corrispondenza di tre, di quattro, di cinque o di sei numeri rispettivamente con tre, quattro, cinque o sei dei numeri vincenti;

g) pronosticando sette numeri si vince con la corrispondenza di quattro, di cinque, di sei o di sette numeri rispettivamente con quattro, cinque, sei o sette dei numeri vincenti;

h) pronosticando otto numeri si vince con la corrispondenza di quattro, di cinque, di sei, di sette o di otto numeri rispettivamente con quattro, cinque, sei, sette o otto dei numeri vincenti;

i) pronosticando nove numeri si vince con la corrispondenza di cinque, di sei, di sette, di otto o di nove numeri rispettivamente con cinque, sei, sette, otto o nove dei numeri vincenti ovvero nel caso in cui non vi sia alcuna corrispondenza tra i numeri pronosticati e quelli vincenti;

l) pronosticando dieci numeri si vince con la corrispondenza di cinque, di sei, di sette, di otto, di nove e di dieci numeri rispettivamente con i cinque, sei, sette, otto, nove o dieci dei numeri vincenti ovvero nel caso in cui non vi sia alcuna corrispondenza tra i numeri pronosticati e quelli vincenti.

3. L'importo della vincita è determinato dal prodotto della posta di gioco per il moltiplicatore riportato nella tabella allegata, relativo alla corrispondenza dei numeri pronosticati con i numeri vincenti.

4. Per ogni giocata è conseguibile solo la vincita massima realizzata, con esclusione di ogni cumulabilità.

5. Alle vincite del «10eLOTTO» si applicano le stesse ritenute previste per il gioco del Lotto, così come stabilite dall'art. 1 comma 488 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 6.

Premi istantanei

1. Oltre alle categorie di vincita previste al precedente art. 5, il «10eLOTTO» assegna premi istantanei, di importo pari ad 1,0638 volte la posta che, al netto delle ritenute previste dall'art. 1 comma 488 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, corrispondono al valore della giocata.

2. I premi istantanei vengono assegnati, a livello nazionale, in numero pari ad uno ogni 14 giocate al «10eLOTTO».

3. Ogni premio istantaneo viene segnalato dal terminale con l'emissione di un segnale acustico e viene indicato al giocatore sullo scontrino di gioco relativo alla giocata al «10eLOTTO» che l'ha generato.

4. I premi istantanei conseguiti devono essere richiesti immediatamente dal giocatore, che ha facoltà di scegliere di riscuotere direttamente il premio ovvero di chiedere al ricevitore l'emissione di una nuova giocata al «10eLOTTO», a scelta tra le modalità previste all'art. 2 punto 3 lettere *b)* e *c)* di importo pari a quello conseguito, al netto delle ritenute di legge.

5. La nuova giocata emessa dal sistema partecipa anch'essa all'assegnazione di un premio istantaneo, con le modalità di cui ai precedenti punti del presente articolo.

6. Al realizzarsi di una vincita con il premio istantaneo, il ricevitore è tenuto a chiedere al giocatore la modalità di riscossione prescelta, ai sensi di quanto stabilito al precedente punto 4 del presente articolo.

7. Nel caso in cui il giocatore decida di riscuotere la vincita, il ricevitore deve selezionare l'apposita opzione indicata sul terminale di gioco. In tal caso la vincita viene contabilizzata come pagata ed il sistema emette un'attestazione di avvenuto pagamento, sulla quale è indicata la scelta del giocatore e l'importo erogato. L'attestazione rilasciata dal terminale è l'unico elemento probatorio dell'avvenuta riscossione e pertanto deve essere validata automaticamente dal sistema e trattenuta dal ricevitore per le verifiche contabili.

8. Nel caso in cui il giocatore richieda l'emissione di una nuova giocata il sistema, dopo la selezione da parte del ricevitore dell'apposita opzione sul terminale di gioco, contabilizza la vincita come pagata, emette l'attestazione — sulla quale è indicata la scelta del giocatore e l'importo erogato — costituente l'unico elemento probatorio dell'avvenuta riscossione. Successivamente il sistema emette un nuovo scontrino di gioco al «10eLOTTO» e contabilizza la relativa giocata.

9. In tutti i casi, la scelta del giocatore deve essere comunicata al ricevitore per l'inserimento a sistema prima dell'emissione di una nuova giocata e non può più essere modificata dopo l'avvenuta conferma a terminale della modalità di riscossione prescelta.

Art. 7.

Schedina di gioco

1. Per partecipare alla modalità di gioco «10eLOTTO», il giocatore può compilare la schedina di gioco adottata, marcando nella rispettiva area, i numeri che intende giocare, la o le modalità di estrazione prescelta e l'importo della giocata.

2. La giocata al «10eLOTTO» può essere effettuata anche a voce, comunicando al ricevitore tutti i dati necessari, come meglio identificati al precedente punto 1 del presente articolo.

Art. 8.

Scontrini

1. Il ricevitore, prima di confermare la giocata al "10eLOTTO", è tenuto a verificare, insieme al giocatore, l'esattezza della giocata.

2. Lo scontrino di gioco del "10eLOTTO" riporta necessariamente:

a) la data della giocata ed i riferimenti della ricevitoria;

b) la modalità di estrazione prescelta;

c) i numeri giocati;

d) l'importo giocato;

e) eventuali comunicazioni al giocatore.

3. Lo scontrino di gioco riferito alla modalità di estrazione connessa alle estrazioni del gioco del Lotto riporta, oltre a quanto contenuto al precedente punto 2 del presente articolo, anche la data del concorso di riferimento.

4. Lo scontrino di gioco con modalità di estrazione immediata riporta, oltre a quanto contenuto al precedente punto 2 del presente articolo, anche i 20 numeri estratti con le modalità di cui al precedente art. 2, punto 3 lettera *b)*.

5. Lo scontrino di gioco riferito alla modalità di estrazione ad intervallo di tempo riporta, oltre a quanto contenuto al precedente punto 2 del presente articolo, anche il numero del concorso dell'estrazione di riferimento.

6. Gli scontrini emessi costituiscono, per ciascuna modalità di estrazione, l'unico titolo per la riscossione delle eventuali vincite al «10eLOTTO».

7. Gli scontrini emessi al «10eLOTTO», qualunque sia la modalità di estrazione prescelta, non possono mai essere annullati, anche se emessi per la partecipazione a più concorsi consecutivi.

8. Nel caso in cui la stampa di una giocata al «10eLOTTO» risulti errata o incompleta, il ricevitore è tenuto a richiedere la stampa di un nuovo scontrino, sul quale compare, nel campo delle comunicazioni al giocatore di cui al punto 2 del presente articolo, il riferimento alla giocata errata o incompleta.

9. In caso di giocata con modalità immediata qualora il sistema non sia in grado, per problemi tecnici, di effettuare immediatamente l'estrazione, la giocata non viene accettata dal sistema ed il relativo importo non viene contabilizzato.

Art. 9.

Riscossione delle vincite

1. In un'apposita sezione del Bollettino Ufficiale del gioco del Lotto sono pubblicate le vincite relative al «10eLOTTO», distinte per modalità di estrazione.

2. I termini per la riscossione delle vincite del «10eLOTTO» di cui all'art. 5 sono quelli previsti per il gioco del Lotto e decorrono dal giorno di pubblicazione del Bollettino Ufficiale di cui al punto 1 del presente articolo.

3. Le modalità di riscossione delle vincite sono identiche a quelle previste per il gioco del Lotto.

4. Le vincite di importo non superiore a € 2.300,00 lordi, conseguite con la modalità di estrazione immediata o ad intervallo di tempo possono essere riscosse immediatamente, previa validazione a terminale della giocata vincente.

5. I premi di cui all'art. 6 devono essere richiesti immediatamente dal giocatore secondo le modalità indicate nel medesimo articolo.

Art. 10.

Vigilanza sulle estrazioni

1. La Commissione di vigilanza, prevista dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1990, n. 303, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1990, n. 560, verificherà ad intervalli non superiori alle 48 ore, la funzionalità del sistema estrazionale di cui all'art. 2 comma 3 lettera *c)*.

A tal fine, in apposita postazione predisposta dal concessionario presso la sede della Direzione Generale dei monopoli di Stato in Roma, la verifica si svolgerà su un resoconto derivante dal sistema estrazionale contenente, quantomeno, i seguenti dati relativi ad ogni singola estrazione:

a) numero delle giocate;

b) ultima giocata con orario;

c) orario chiusura gioco;

d) orario di estrazione;

e) numeri estratti.
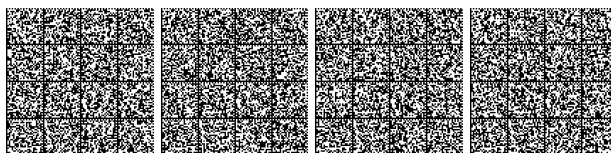
2. La Commissione, verificati i dati che il sistema ha fornito redigerà apposito verbale della constatazione di funzionalità, trasmettendo copia al competente Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli e al Concessionario.

3. Per la sola attività di vigilanza di cui al presente articolo i membri della Commissione, in numero non inferiore a tre compreso il Presidente, sono individuati con apposito decreto direttoriale fra tutti i dirigenti di ruolo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli.

4. La Commissione si avvale di un Ufficio di segreteria costituito da competente personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli, del concessionario ed eventualmente della Sogei, per il monitoraggio delle estrazioni e per le altre attività di verifica che si rendessero necessarie.

5. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico del Concessionario.

Art. 11.

Obblighi del Concessionario

1. Il concessionario, al fine di garantire il regolare svolgimento della modalità di gioco «10eLOTTO», è tenuto:

a) a curare lo sviluppo e l'aggiornamento del proprio software centrale e periferico e l'implementazione, se necessario, dell'hardware;

b) a sviluppare, implementare e gestire il sistema centrale di generazione casuale dei numeri, necessario all'effettuazione delle estrazioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del punto 3 dell'art. 2 — secondo le modalità approvate da apposita Commissione istituita — atto a garantire condizioni di impredicibilità, equiprobabilità, sicurezza ed affidabilità;

c) a definire, insieme all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, modalità di effettuazione del monitoraggio periodico, finalizzato alla verifica del mantenimento nel tempo dei requisiti del sistema estrazionale indicati al precedente punto *b)*;

d) a garantire la progettazione, stampa e distribuzione ai ricevitori di adeguato materiale informativo-promozionale per favorire la conoscenza della modalità di gioco da parte dei giocatori;

e) a stampare e distribuire ai ricevitori del gioco del Lotto le schedine di gioco che consentano la partecipazione alla modalità di gioco garantendo la distribuzione di un numero congruo di schedine;

f) ad effettuare annualmente la pubblicità e la promozione della modalità di gioco, con iniziative strettamente integrate rispetto a quelle del Lotto, nell'ambito degli investimenti previsti per la promozione e pubblicità del gioco dall'art. 8, comma 2, del decreto direttoriale 15 novembre 2000;

g) a sostenere la fase di lancio della modalità di gioco, attraverso adeguate iniziative pubblicitarie e promozionali, mettendo in opera, altresì, tutti i mezzi ritenuti necessari per consentire, nella fase di lancio, un incisivo impatto della modalità di gioco sul mercato;

h) a produrre nell'ambito della rendicontazione del gioco del Lotto una specifica rendicontazione della modalità di gioco del «10eLOTTO»;

i) a fornire all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle proprie attività di controllo, ogni informazione ed ogni documentazione che l'Amministrazione stessa ritenga necessarie od utili ai fini dei controlli stessi;

j) a custodire, sulla base delle indicazioni fornite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, i dati relativi alle giocate raccolte, alle estrazioni effettuate ed alle vincite, nonché i supporti sui quali sono registrati;

k) a sostenere tutti gli oneri connessi alla gestione del gioco o al controllo del suo corretto andamento.

Art. 12.

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente decreto valgono le disposizioni regolamentari del gioco del Lotto.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà efficacia a partire dalla data di pubblicazione.

Roma, 13 luglio 2009

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, foglio n. 135

ALLEGATO

TABELLA DEI MOLTIPLICATORI DELL'IMPORTO GIOCATO

NUMERI PRONOSTICATI	CATEGORIE DI VINCITA										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		2,5									
2			13								
3			2	40							
4				10	150						
5				5	25	250					
6				2	10	100	1.000				
7					5	20	500	15.000			
8					2	20	100	1.000	50.000		
9	2					10	20	200	5.000	200.000	
10	2					5	15	100	1.000	30.000	500.000

Es.Pronosticando 7 numeri si vince in caso di corrispondenza di 4, 5, 6 o 7 numeri con quelli estratti.
La vincita è desumibile moltiplicando rispettivamente per 5-20- 500 o 15.000 la posta di gioco.
N.B. Viene erogato solo l'importo massimo conseguito.

09A08568
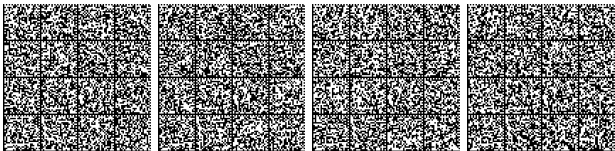
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 giugno 2009.

Riconoscimento, al dott. Lugo Carrillo Emmanuel Leobaldo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ginecologia e ostetricia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Lugo Carrillo Emmanuel Leobaldo, cittadino venezuelano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Especialista en Obstetricía y Ginecología» conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ginecologia e ostetricia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione del 15 marzo 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 27 e 28 aprile 2009, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 206/2007, a seguito della quale il dott. Lugo Carrillo Emmanuel Leobaldo è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in ginecologia e ostetricia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Especialista en Obstetricía y Ginecología» rilasciato in data 16 luglio 2004 dalla «Universidad Centroccidental - Lisandro Alvarado» di Barquisimeto (Venezuela) al dott. Lugo Carrillo Emmanuel Leobaldo, nato a Barquisimeto (Venezuela) l'11 agosto 1971, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il dott. Lugo Carrillo Emmanuel Leobaldo è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico specialista in ginecologia e ostetricia, successivamente all'iscrizione, quale medico chirurgo, all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A08339

DECRETO 17 giugno 2009.

Riconoscimento, alla dott.ssa Bizbiqi Lulzime, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ginecologia e ostetricia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Bizbiqi Lulzime, cittadina albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in «Ginecologia e Ostetricia» conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ginecologia e ostetricia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il dcreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione dell'1 dicembre 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 27 e 28 aprile 2009, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 206/2007, a seguito della quale la dott.ssa Bizbiqi Lulzime è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in ginecologia e ostetricia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «ginecologia e ostetricia» conseguito nel novembre 1983 presso l'Università di Tirana - facoltà di medicina - Dipartimento di ostetricia-ginecologia dalla dott.ssa Bizbiqi Lulzime, nata a Tirana (Albania) il 2 luglio 1949, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. La dott.ssa Bizbiqi Lulzime è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico specialista in ginecologia e ostetricia, successivamente all'iscrizione, quale medico chirurgo, all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A08486

DECRETO 2 luglio 2009.

Sostituzione di un componente della Commissione provinciale C.I.G., settore edilizia ed affini, di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER LE MARCHE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, che all'art. 3 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali per la cassa integrazione guadagni ai direttori delle Direzioni regionali del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, di unificazione degli Uffici periferici del Ministero del lavoro e l'istituzione delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Visto il decreto del direttore di questa Direzione n. 15 del 3 giugno 2008 con il quale è stata riconosciuta la Commissione provinciale CIG - Settore edilizia ed affini, relativa alla provincia di Ancona;

Vista la nota prot. n. 77271 del 25 giugno 2009 con la quale l'INPS Ancona, designa, quale nuovo componente supplente in seno alla predetta commisione provinciale CIG - Settore edilizia ed affini, la dott.ssa Barausse Marina, in sostituzione della dott.ssa Gavini Grazia Maria trasferita in altra sede;

Ritenuta la necessità di procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Barausse Marina, è nominata membro supplente della commissione provinciale CIG - Settore edilizia ed affini, della provincia di Ancona, in rappresentanza dell'INPS della provincia di Ancona, in sostituzione della dott.ssa Gavini Grazia Maria.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ancona, 2 luglio 2009

Il direttore regionale: FORMENTINI

09A08224

DECRETO 2 luglio 2009.

Sostituzione di un componente della Commissione provinciale C.I.G., settore industria, di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER LE MARCHE

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, che all'art. 8 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali per la Cassa integrazione guadagni ai direttori delle Direzioni regionali del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, di unificazione degli Uffici periferici del Ministero del lavoro e l'istituzione delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Visto il decreto del direttore di questa Direzione n. 16 del 3 giugno 2008 con il quale è stata riconosciuta la Commissione provinciale CIG - Settore industria, relativa alla provincia di Ancona;

Vista la nota prot. n. 77271 del 25 giugno 2009 dell'INPS di Ancona, con la quale viene designata la dott.ssa Barausse Marina in sostituzione della dott.ssa Gavini Grazia Maria trasferita in altra sede;

Ritenuta la necessità di procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Barausse Marina, è nominata membro supplente della commissione provinciale CIG - Settore industria, della provincia di Ancona, in sostituzione della dott.ssa Gavini Grazia Maria.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ancona, 2 luglio 2009

Il direttore regionale: FORMENTINI

09A08225
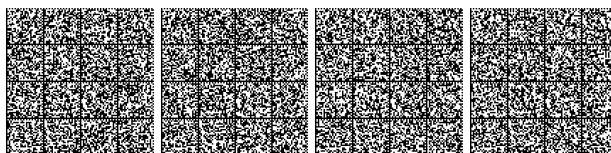
DECRETO 2 luglio 2009.

Nomina di un componente del Comitato provinciale INPS della provincia di Viterbo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto n. 2 del 14 gennaio 2008 della Direzione provinciale del lavoro di Viterbo, per la ricostituzione del comitato provinciale e relative commissioni speciali presso la sede provinciale I.N.P.S. di Viterbo ed i decreti, a parziale modifica, n. 4/2008, n. 7/2008 e 4/2009;

Preso atto che con nota del 10 giugno 2009 la Cisl UST Viterbo ha designato la sig.ra Maria Cristina Gioiosi quale componente del comitato provinciale I.N.P.S. in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, in sostituzione della sig.ra Bianchi Graziella, dimissionaria;

Ritenuta pertanto la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 2 del 14 gennaio 2008, citato in premessa:

la sig.ra Gioiosi Maria Cristina, nata a Viterbo il 23 agosto 1944, ivi residente in via F. Cristofori n. 37, è nominata componente del comitato provinciale I.N.P.S. della provincia di Viterbo, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, su designazione della Cisl UST, in sostituzione della dimissionaria Bianchi Graziella.

La sede provinciale I.N.P.S. di Viterbo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 2 luglio 2009

Il direttore provinciale: SANTOLI

09A08226

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lata Andreea Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Visto il decreto dirigenziale del 18 maggio 2009, prot. DGRUPS/IV/P/I.5.h.n.7/01, con il quale il titolo di studio di «Sanitar» conseguito in Romania della sig.ra Lata Andreea Cristina è stato riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiera;

Rilevato che nella premessa e nell'art. 1, del decreto datato 18 maggio 2009, per mero errore materiale, è stato indicato il 2003, anziché il 2008, come anno di conseguimento del titolo di studio di «Sanitar» da parte dell'interessata sig.ra Lata Andreea Cristina;

Vista l'istanza di rettifica della sig.ra Lata Andreea Cristina datata 22 giugno 2009;

Ritenuto, pertanto, di rettificare il provvedimento summenzionato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto dirigenziale in data 18 maggio 2009, con il quale si riconosce il titolo professionale di «Sanitar» conseguito in Romania dalla sig.ra Lata Andreea Cristina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera, è modificato come segue: nelle premesse e nell'art. 1, l'anno di conseguimento del predetto titolo è sostituito da «2003» in «2008».

Art. 2.

1. Il decreto dirigenziale così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 18 maggio 2009.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A08475
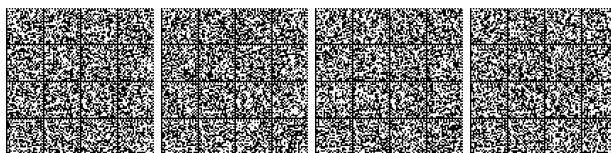
DECRETO 9 luglio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario SmartFresh SmartTabs reg. n. 12499.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, e successivi Regolamenti della Commissione europea n. 149/2008 del 29 gennaio 2008 e n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda del 28 dicembre 2004 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 20 marzo 2007, presentata dall'Impresa Rohm and Haas France S.A.S. con sede legale in La Tour de Lyon - 185 Rue de Bercy - 75579 Paris Cedex 12 - Francia, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato SmartFresh SmartTabs, contenente la sostanza attiva 1-methylcyclopropene (1-MCP);

Visto il decreto dell'8 maggio 2006 di inclusione della sostanza attiva 1-methylcyclopropene (1-MCP) nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2006/19/CE della Commissione del 14 febbraio 2006;

Visto il parere favorevole espresso in data 24 febbraio 2009 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione del prodotto di cui trattasi fino al 31 marzo 2016 (data di scadenza dell'iscrizione in allegato I per la sostanza attiva 1-methylcyclopropene (1-MCP);

Vista la nota dell'Ufficio in data 17 aprile 2009 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 12 maggio 2009 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 marzo 2016, l'impresa Rohm and Haas France S.A.S. con sede legale in La Tour de Lyon - 185 Rue de Bercy - 75579 Paris Cedex 12 - Francia, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SmartFresh SmartTabs, contenente la sostanza attiva 1-methylcyclopropene (1-MCP), con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: Emerson Resources Inc. - 600 Markley Street - Norristown PA 19401 - USA; Vector Corporation - 675 44 Street-Marion IA 52302 - USA.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12499.

Sono approvati quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, e annesso foglio illustrativo, con i quali il prodotto deve essere posto in commercio nelle taglie riportate nella stessa etichetta.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

SmartFresh^SM SmartTabs

(Prodotto in compresse da utilizzare con il kit di attivazione per il rilascio della sostanza attiva evaporabile, TB)

Regolatore di crescita per trattamenti in post raccolta di prugne, pomodori, kiwi e pere.

Rohm and Haas France S.A.S.
La Tour de Lyon - 185 Rue de Bercy
75579 Paris Cedex 12 – France

Distribuito da: **Rohm and Haas Europe Trading ApS** - Sede Secondaria Italiana Via Trieste, 25 22076 Mozzate – (Como) - Tel. 0331 839111

Stabilimenti o di produzione:
Emerson Resources Inc. - 600 Markley Street - Norristown PA 19401 - USA (EEUU)
Vector Corporation – 675 44th Street - Marion IA 52302 - USA

IRRITANTE

Contenuto:
1-metilciclopropene puro (1-MCP) 0,63%
Coformulanti q.b.a 100%

Registrazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n° .... del

Partita n.

CONTENUTO: **10 compresse verdi e 10 kit di attivazione contenenti ciascuno 2 compresse blu attivatrici ed una soluzione di attivazione da 50 ml** (per le altre taglie vedi fondo pagina). Ciascuna compressa verde pesa 1,25 g e contiene 7,9 mg di 1-MCP puro

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Attenzione: utilizzare guanti adatti durante la manipolazione del prodotto e della soluzione esausta, guanti adatti e occhiali protettivi durante la preparazione della soluzione.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il kit attivatore

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
SmartFresh™ SmartTabs è una formulazione in compresse contenenti una sostanza attiva evaporabile da impiegare esclusivamente per i trattamenti di post-raccolta di **prugne, pomodori, kiwi e pere.**
La sostanza attiva 1-metilciclopropene (1-MCP) è un inibitore dell'etilene. Inibisce la percezione dell'etilene sia da fonte interna che esterna legandosi al suo sito d'azione, evitando così gli effetti dannosi dell'etilene e mantenendo la qualità delle colture trattate durante il periodo di vita commerciale. Gli effetti dell'applicazione di SmartFresh™SmartTabs non sono permanenti, le colture trattate continuano la loro evoluzione in forma rallentata.
SmartFresh™SmartTabs si compone di un blister che contiene compresse verdi che liberano l'ingrediente attivo 1-MCP e di un kit attivatore costituito da un recipiente contenente la soluzione attivatrice e da due compresse attivatrici blu. Ciascuna compressa verde del peso di 1,25 g contiene 0,63% di 1-methylcyclopropene puro (1-MCP), corrispondenti a 7,9 mg of 1-MCP puro/compressa. Quando la compressa verde viene disciolta nella soluzione attivatrice, in presenza delle due compresse attivatrici blu, si libera l'ingrediente attivo nella cella di trattamento.

IMPIEGHI E DOSI

DERRATA	BENEFICI	EPOCA D'IMPIEGO	DURATA DEL TRATTAMENTO	DOSE
Prugne	Rallentamento della perdita di consistenza durante la conservazione e la successiva shelf life	Trattare al più presto possibile dopo la raccolta, e comunque entro 7 giorni dalla raccolta	24 ore	1 compressa verde ogni 5m³
Pomodori	Rallentamento dello sviluppo del colore e mantenimento della freschezza. Rallentamento della perdita di consistenza quando i frutti vengono trattati durante il viraggio al rosso.	Trattare al più presto possibile dopo la raccolta e comunque entro 1 giorno dalla raccolta per i pomodori già rossi	12 ore	1 compressa verde ogni 5m³
Kiwi	Rallentamento della perdita di consistenza dovuta ad etilene durante la conservazione e la successiva shelf life	Trattare al più presto possibile dopo la raccolta, dopo il processo di "curing" e comunque entro 7 giorni dalla raccolta **	24 ore	1 compressa verde ogni 5m³
Pere	Mantenimento della durezza dei frutti, controllo del riscaldo e dei disordini da senescenza	Trattare al più presto possibile dopo la raccolta, e comunque entro 7 giorni dalla raccolta	24 ore	1 compressa verde ogni 10m³

Numero massimo di trattamenti: per tutte le colture deve essere eseguito un solo trattamento per ciascun lotto.

* *Limitatamente al kiwi è anche possibile effettuare l'applicazione al termine della conservazione purché i frutti siano stati mantenuti a bassa temperatura e non siano stati contaminati da etilene. L'applicazione a fine conservazione presenta un'efficacia ridotta rispetto a quella di post raccolta.

Il trattamento si può realizzare a qualsiasi temperatura compresa tra la temperatura di conservazione e la temperatura ambiente (20°C), inclusa la fase di raffreddamento.
Per ottenere i migliori effetti SmartFresh™ SmartTabs deve essere applicato su frutti raccolti all'interno del periodo di raccolta raccomandato, su frutti in buone condizioni e con qualità adeguata alla conservazione. Gli effetti di SmartFresh™ SmartTabs possono essere ridotti in frutti che sono in cattive condizioni e di bassa qualità, che sono già maturi prima del trattamento (già in climaterio) o che sono raccolti al di fuori del periodo raccomandato

Avvertenza: Le compresse non sono divisibili, utilizzare sempre un numero intero di compresse. Se dal calcolo svolto risulta un numero decimale di compresse, utilizzare il numero intero inferiore. Esempio: se la dose indicata alla voce "Impieghi e dosi" è di 1 compressa verde ogni 5m³ , impiegare 6 compresse verdi per 30 m³, 7 compresse verdi per 35 m³, e comunque 6 compresse per volumi superiori a 30m³ ed inferiori a 35m³
SmartFresh™ SmartTabs deve essere usato in ambienti chiusi a tenuta stagna in modo che non avvengano scambi gassosi con l'esterno durante il trattamento. Gli ambienti chiusi in cui avviene il trattamento dovranno quindi rispettare questo requisito affinché il trattamento con SmartFresh™ SmartTabs abbia successo.
Dopo il trattamento con SmartFresh™ SmartTabs i frutti possono essere conservati in accordo alle comuni tecniche di conservazione, inclusa l'atmosfera controllata, se prevista.
METODO DI TRATTAMENTO: vedere foglio illustrativo allegato
NON UTILIZZARE MAI PIÙ DI DIECI SmartFresh™ SmartTabs VERDI PER OGNI KIT ATTIVATORE
Nel caso siano necessarie più di dieci compresse, dividerle fra due o più contenitori con la soluzione attivatrice, ciascuno con due compresse attivatici blu. Ogni kit è sufficiente ad attivare un massimo di dieci SmartFresh™ SmartTabs.
La tenuta stagna della struttura garantirà la massima efficacia di trattamento. Quando la cella sarà stata chiusa, apporre un cartello all'esterno con le seguenti indicazioni: **ATTENZIONE NON ENTRARE – TRATTAMENTO CON SMARTFRESH™ IN CORSO.** Il cartello rimarrà esposto per tutta la durata del trattamento (24 ore per prugne, kiwi e pere; 12 ore per pomodori) e per l'ulteriore tempo necessario alla eliminazione di eventuali residui mediante ventilazione a porta aperta. La cella di trattamento dovrà rimanere chiusa per il tempo raccomandato (vedi: impieghi e dosi) con la ventilazione attiva per garantire una efficiente circolazione dell'aria all'interno della struttura e con gli eventuali assorbitori di anidride carbonica (ad eccezione dell'idrossido di calcio) e di etilene, o i generatori di ozono, spenti per tutto il tempo di trattamento.
Al termine del periodo di trattamento si raccomanda l'eliminazione di ogni eventuale residuo di 1-MCP tenendo aperta la porta della cella per almeno quindici minuti con il sistema di ventilazione al massimo. Adottare ogni misura idonea ad evitare la presenza di persone nell'area di ventilazione. Al termine del trattamento verificare che il contenuto nel recipiente sia stato disciolto completamente e che non vi siano residui visibili.
La cella potrà ora essere regolata alla condizioni desiderate.

COMPATIBILITÀ CON ALTRI PRODOTTI DA UTILIZZARE IN POST RACCOLTA
Non utilizzare SmartFresh™ SmartTabs in miscela o contemporaneamente ad altri prodotti.
Non si conoscono effetti negativi dovuti all'utilizzo di altri prodotti applicati in calendario con SmartFresh™ SmartTabs per il controllo di malattie o disordini da conservazione.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e asciutto. Tenere la confezione ben chiusa prima dell'uso. Conservare in un ambiente ben ventilato. Non conservare in prossimità di cibo o bevande.

SMALTIMENTO
Il kit attivatore e la soluzione esausta dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE E IL KIT DI ATTIVAZIONE COMPLETAMENTE SVUOTATI NON DEVONO ESSERE DISPERSI NELL'AMBIENTE
IL KIT ATTIVATORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

10 compresse verdi e 10 kit di attivazione contenenti ciascuno 2 compresse blu attivatrici ed una soluzione di attivazione da 50 ml
20 compresse verdi e 10 kit di attivazione contenenti ciascuno 2 compresse blu attivatrici ed una soluzione di attivazione da 50 ml
30 compresse verdi e 10 kit di attivazione contenenti ciascuno 2 compresse blu attivatrici ed una soluzione di attivazione da 50 ml
40 compresse verdi e 10 kit di attivazione contenenti ciascuno 2 compresse blu attivatrici ed una soluzione di attivazione da 50 ml
50 compresse verdi e 10 kit di attivazione contenenti ciascuno 2 compresse blu attivatrici ed una soluzione di attivazione da 50 ml
60 compresse verdi e 10 kit di attivazione contenenti ciascuno 2 compresse blu attivatrici ed una soluzione di attivazione da 50 ml
70 compresse verdi e 10 kit di attivazione contenenti ciascuno 2 compresse blu attivatrici ed una soluzione di attivazione da 50 ml
80 compresse verdi e 10 kit di attivazione contenenti ciascuno 2 compresse blu attivatrici ed una soluzione di attivazione da 50 ml
90 compresse verdi e 10 kit di attivazione contenenti ciascuno 2 compresse blu attivatrici ed una soluzione di attivazione da 50 ml
100 compresse verdi e 10 kit di attivazione contenenti ciascuno 2 compresse blu attivatrici ed una soluzione di attivazione da 50 ml
10 compresse verdi e 5 kit di attivazione contenenti ciascuno 2 compresse blu attivatrici ed una soluzione di attivazione da 50 ml
10 compresse verdi e 2 kit di attivazione contenenti ciascuno 2 compresse blu attivatrici ed una soluzione di attivazione da 50 ml

IN CASO DI EMERGENZA TELEFONARE ALLO 0033140025045

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

FOGLIO ILLUSTRATIVO PER L'UTILIZZO DI SmartFresh[SM] SmartTabs

Il presente foglio illustrativo ha lo scopo di fornire istruzioni dettagliate per l'utilizzo di SmartFresh[SM] SmartTabs da parte degli operatori. Per tutte le informazioni riguardanti le caratteristiche del prodotto, le dosi di impiego, la compatibilità con altri prodotti, la conservazione, lo smaltimento e quanto non espressamente qui indicato si rimanda all'etichetta

Operazioni preliminari

1. Prima dell'inizio delle operazioni, verificare che all'interno del contenitore, cella o container nel quale viene eseguita l'applicazione non ci siano buchi o crepe visibili nelle pareti, nel soffitto e nel pavimento e che sia rapidamente ed adeguatamente sigillabile al fine di garantire la tenuta stagna. Verificare inoltre la presenza di ventole per la ventilazione interna (senza scambi gassosi con l'esterno) durante il trattamento
2. Le SmartFresh[SM] SmartTabs sono compresse **verdi** che disciolte nell'apposita **soluzione attivatrice,** in presenza delle compresse **blu**, rilasciano il principio attivo volatile. Le compresse verdi **SmartFresh[SM] SmartTabs** sono utilizzabili sempre e esclusivamente in combinazione con il **kit attivatore SmartFresh[SM]** e le **compresse attivatrici blu.**
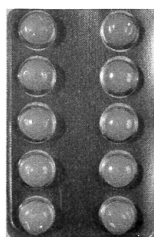
Blister contenente SmartFresh[SM] SmartTabs

Blister contenente le compresse attivatrici blu
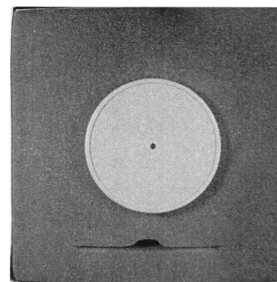
Kit attivatore SmartFresh[SM]

3. **Per ogni kit attivatore vanno utilizzate sempre due compresse attivatici blu** indipendentemente dal numero di compresse verdi SmartFresh[SM] SmartTabs calcolato. **Ogni kit è sufficiente ad attivare un massimo di dieci verdi SmartFresh[SM] SmartTabs**
4. Calcolare il numero di compresse verdi SmartFresh[SM] SmartTabs e di kit attivatori necessario per l'applicazione consultando quanto riportato in etichetta alla voce "Impieghi e dosi".
   Determinare il volume del contenitore, cella o container tramite l'operazione: Volume (m^3)= lunghezza (m) x altezza (m) x larghezza (m), quindi calcolare in numero delle compresse verdi SmartFresh[SM] SmartTabs e di kit attivatori necessari per l'applicazione richiesta.
   Verificare di disporre del numero sufficiente di compresse verdi SmartFresh[SM] SmartTabs e di kit attivatori.
5. **Le compresse non sono divisibili, utilizzare sempre un numero intero di comprese.** Se dal calcolo svolto risulta un numero decimale di compresse, utilizzare il numero intero inferiore. Esempio: se la dose indicata in etichetta alla voce "Impieghi e dosi" è di 1 compressa verde ogni $5m^3$, impiegare 6 compresse verdi per $30m^3$, 7 compresse verdi per 35 m^3, e comunque 6 compresse per volumi superiori a $30m^3$ ed inferiori a $35m^3$
6. **Non utilizzare mai più di dieci compresse SmartFresh[SM] SmartTabs per ogni kit attivatore.** Nel caso siano necessarie più di dieci compresse dividerle fra due o più kit attivatori ciascuno con due compresse attivatici blu
7. Verificare che la ventilazione sia accesa per assicurare una uniforme distribuzione del principio attivo e che eventuali assorbitori di anidride carbonica (ad eccezione della calce viva, idrossido di calcio), di etilene e i generatori di ozono siano spenti.

Rilascio del principio attivo

8. Utilizzare guanti adatti e occhiali di protezione durante le operazioni successivamente descritte.
9. Aprire la confezione contenente il kit attivatore e rimuovere il coperchio di plastica, verificando che vi sia un piccolo foro al centro

10. Prelevare dal blister le due compresse attivatici **blu** dal blocco di plastica e metterle all'interno del coperchio capovolto
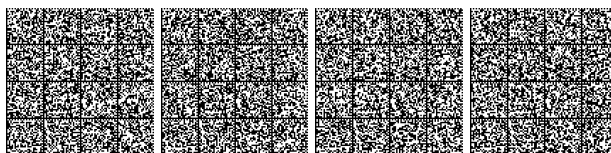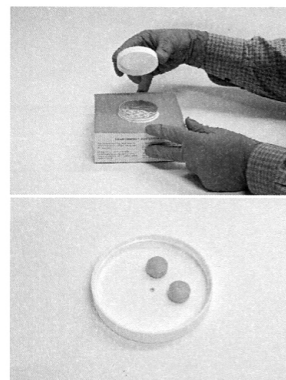
11. Prelevare l'esatto numero di **SmartFresh[SM] SmartTabs verdi** dal blister (nell'esempio, una) e metterle all'interno del coperchio con le compresse blu
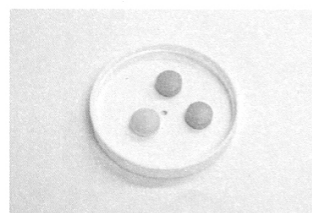
12. Togliere il sigillo dal recipiente contenente la soluzione attivatrice, prestando attenzione a non rovesciarne il contenuto

13. Aggiungere sia le compresse attivatici blu che le compresse SmartFresh[SM] SmartTabs **verdi** alla soluzione attivatrice. Le compresse inizieranno a rilasciare il principio attivo approssimativamente tre minuti dopo che sono state aggiunte alla soluzione
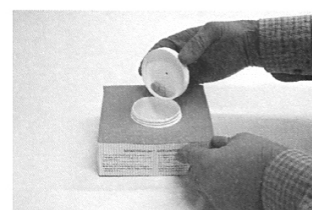
14. Rimettere il coperchio al contenitore
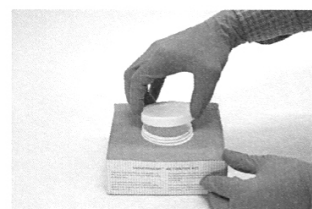
15. Posizionare il contenitore chiuso con la soluzione attivatrice su una superficie stabile e piana, come il pavimento del contenitore, cella o container di trattamento

16. Chiudere e sigillare il contenitore, cella o container dove viene effettuata l'applicazione entro due minuti.
17. Quando la cella sarà stata chiusa, apporre un cartello all'esterno con le seguenti indicazioni: **ATTENZIONE NON ENTRARE – TRATTAMENTO CON SmartFresh[SM] SmartTabs IN CORSO.** Il cartello rimarrà esposto per tutta la durata del trattamento e per l'ulteriore tempo necessario alla eliminazione di eventuali residui mediante ventilazione a porta aperta (secondo le istruzioni al punto 19).
18. La cella di trattamento dovrà rimanere chiusa per il tempo raccomandato (vedi etichetta alla voce "Impieghi e dosi") con la ventilazione attiva per garantire una efficiente circolazione dell'aria all'interno della struttura e con gli eventuali assorbitori di anidride carbonica (ad eccezione dell'idrossido di calcio) e di etilene, o i generatori di ozono, spenti per tutto il tempo di trattamento.
19. Al termine del periodo di trattamento si raccomanda l'eliminazione di ogni eventuale residuo di 1-MCP tenendo aperta la porta della cella/contenitore per almeno quindici minuti con il sistema di ventilazione al massimo. **Mantenere esposto il cartello di cui al punto 17 e adottare ogni ulteriore misura idonea ad evitare la presenza di persone nell'area di ventilazione.**

09A08476

ORDINANZA 1° luglio 2009.

Ordinanza contingibile e urgente per la tutela dell'incolumità pubblica dal rischio derivante dall'esecuzione di massaggi lungo i litorali.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», che attribuisce al Ministro della sanità (ora del lavoro, della salute e delle politiche sociali) il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che assegna allo Stato la competenza di emanare ordinanze contingibili e urgenti in materia in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che interessino più ambiti territoriali regionali;

Tenuto conto che ogni attività, comunque denominata, che può avere effetti diretti sulla salute, può essere svolta solo da operatori in possesso di adeguata e comprovata preparazione e competenza;

Preso atto del diffondersi, durante la stagione balneare, lungo i litorali, dell'offerta di massaggi da parte di ambulanti;

Considerato che, nell'esecuzione dell'attività di cui trattasi, l'igiene personale dell'operatore e, in particolare, l'igiene delle mani è fondamentale per prevenire la trasmissione di infezioni cutanee, quali, ad esempio, verruche e dermatofitosi;

Considerato, altresì, che nell'attività in questione vengono spesso utilizzati oli, pomate, creme, unguenti e altri prodotti, la cui composizione e la cui origine non sono note e che potrebbero generare fenomeni di fotosensibilizzazione della pelle, anche in considerazione dell'ambiente in cui vengono applicati, nonché altre affezioni cutanee;

Considerato, per le ragioni sopra esplicitate, che il particolare contesto in cui detta attività si svolge non garantisce il rispetto di adeguate condizioni igieniche, né l'erogazione della prestazione in ambiente appropriato;

Ritenuta sussistente la necessità e l'urgenza di adottare — limitatamente alla stagione balneare — disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2008 recante «Delega di attribuzione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini»;

Ordina:

Art. 1.

1. Lungo i litorali marini, lacustri e fluviali, nonché nelle vicinanze degli stessi, è vietato offrire, a qualsiasi titolo, prestazioni, comunque denominate riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti.

Art. 2.

1. I sindaci dei comuni rivieraschi sono tenuti ad applicare e far rispettare la presente ordinanza, nonché a diffonderne la conoscenza mediante affissione presso la casa comunale.

2. La presente ordinanza, è altresì, affissa presso la ASL, nonché, in modo che sia chiaramente e facilmente leggibile, all'ingresso di ogni esercizio commerciale o a carattere ricreativo, ubicato sui litorali.

Art. 3.

1. I gestori pubblici o privati, ovvero coloro che comunque abbiano l'effettiva disponibilità, a qualunque titolo, di tratti di litorale, sono tenuti a segnalare alle competenti autorità ogni violazione della presente ordinanza.

Art. 4.

1. La presente ordinanza ha efficacia dalla data di pubblicazione e fino alla chiusura della stagione balneare.

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2009

d'ordine del Ministro
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 203

09A08579

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 giugno 2009.

Conferimento alla Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Brindisi dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 per le DOC «Brindisi» e «Ostuni».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1979 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Brindisi» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1972, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Ostuni» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la determinazione dirigenziale del 4 agosto 2008 dell'assessorato risorse agroalimentari della regione Puglia con la quale veniva individuata la Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Brindisi, quale organismo di controllo nei confronti dei V.Q.P.R.D. sopra citati;

Considerato che i piani di controllo ed i tariffari presentati dall'organismo di controllo sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 14 novembre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato organismo di controllo e del rappresentante della regione Puglia;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Brindisi, e il parere favorevole espresso dalla regione Puglia sui piani di controllo e sui prospetti tariffari nella citata riunione del 14 novembre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Brindisi istante, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. La Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Brindisi, con sede in Brindisi, Via Bastioni Carlo V, 4/6, è autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per le DOC «Brindisi» e «Ostuni» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.

Art. 2.

1. La Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Brindisi autorizzata, di seguito denominata «Organismo di controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni dei piani di controllo approvati, i processi produttivi ed i prodotti certificati nelle predette denominazioni di origine rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione approvati con i decreti indicati nelle premesse.
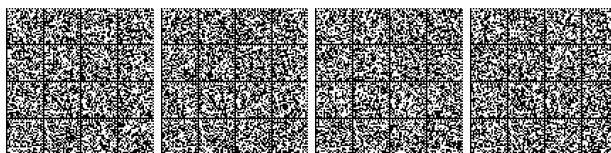
2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione delle predette denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono tenuti a verificare l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'attività di controllo all'organismo di controllo autorizzato da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione delle DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per il territorio di produzione, possono delegare l'organismo di controllo autorizzato per le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio per le predette denominazioni di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'organismo di controllo autorizzato non può modificare i piani di controllo ed il sistema tariffario nei confronti delle denominazioni di origine indicate all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari e dalla competente Regione Puglia, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'organismo di controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

3. L'organismo di controllo autorizzato dovrà richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino V.Q.P.R.D. ed atte a divenire V.Q.P.R.D. detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A08234
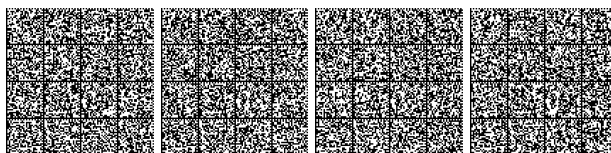
DECRETO 26 giugno 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «G.R. Biochemilab Società Uninominale», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 22 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 239 dell'11 ottobre 2008 con il quale al laboratorio G.R. Biochemilab Società Uninominale, ubicato in Modena, via Imola n. 14 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 7 maggio 2009 e perfezionata in data 5 giugno 2009;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 6 maggio 2009 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio G.R. Biochemilab Società Uninominale, ubicato in Modena, via Imola n. 14, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 maggio 2013 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Numero di iodio	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVI

09A08227

DECRETO 1° luglio 2009.

Adeguamento dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 al Consorzio tutela vini Montecucco per la DOC «Montecucco».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1998 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Montecucco» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2007, con il quale veniva conferito al Consorzio tutela vini Montecucco l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Montecucco»;

Vista la nota prot. 4384 del 1° agosto 2008 con la quale il Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del consumatore, ha prorogato sino alla data del 30 settembre 2008 la presentazione delle istanze di adeguamento del piano di controllo e del prospetto tariffario prevista dall'art. 11, comma 3 del decreto 29 marzo 2008;

Vista la richiesta di adeguamento del piano di controllo e del tariffario presentata dal Consorzio tutela vini Montecucco, prot. 9675 del 30 settembre 2008, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentato dal Consorzio tutela vini Montecucco sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 15 ottobre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Consorzio e del rappresentante della Regione Toscana;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio tutela vini Montecucco, e il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 15 ottobre 2008;

Visti gli adeguamenti al predetto piano dei controlli richiesti nel corso della riunione del 15 ottobre e la condivisione degli stessi da parte del rappresentante della Regione Toscana;

Preso atto che i piani di controllo trasmessi all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari e pervenuti in data 25 giugno 2009 tengono conto degli adeguamenti proposti;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio tutela vini Montecucco istante, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio tutela vini Montecucco, con sede in Arcidosso (Grosseto) località Colonia, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOC «Montecucco», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio tutela vini Montecucco autorizzato, di seguito denominato «Organismo di Controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di Controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'Albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di Controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DO in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione può delegare l'Organismo di Controllo autorizzato per le funzioni ad essa attribuite dalla Legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per la predetta denominazione di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto - ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di Controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di Controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti delle denominazioni di origine indicate all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla competente Regione Toscana, ai sensi dell'art. 10 del decreto Ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di Controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A08233
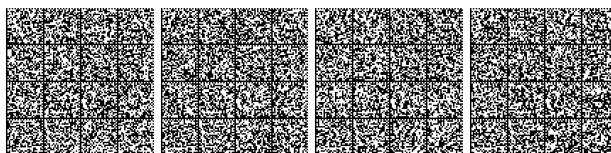
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 7 luglio 2009.

Modifiche al regolamento n. 30 del 12 maggio 2009, recante disposizioni in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ed in particolare l'articolo 55-*quater*, introdotto dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 196, attuativo della direttiva 2004/113/CE;

ADOTTA

il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009

1. All'articolo 2, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009 la lettera *k)* è soppressa.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 12 del Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009

1. L'articolo 12 del Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 *(Relazione dell'ISVAP)* – 1. L'ISVAP riferisce almeno annualmente all'Ufficio di cui all'articolo 55-*novies* del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 sull'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante nel calcolo di premi e prestazioni differenziate nel mercato assicurativo. A tal fine l'ISVAP può richiedere alle imprese ulteriori informazioni oltre a quelle previste dall'articolo 8.».

Art. 3.

Pubblicazione

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Art. 4.

Entrata in vigore

Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2009

Il Presidente: GIANNINI

09A08230

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 16 aprile 2009.

Approvazione del progetto per la redazione di un Libro bianco sul rapporto tra *media* e minori. (Delibera n. 194/09/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 16 aprile 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettere *b)*, n. 6 e *c)*, n. 3;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione» pubblicato nel supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

Considerato che la verifica del rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori è uno dei compiti più delicati che la legge affida all'Autorità, la quale, in materia, è tenuta a riferire annualmente al Parlamento sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate e ad inviare, con cadenza semestrale, alla Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa in

merito allo svolgimento delle attività svolte, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni;

Considerato che nella relazione semestrale inviata alla Commissione parlamentare per l'infanzia redatta ai sensi dell'art. 35, comma 5 del Testo unico della radiotelevisione, l'Autorità ha espresso l'intendimento di realizzare uno studio interdisciplinare volto ad analizzare la programmazione televisiva in Italia e l'uso dei nuovi *media* per verificare i relativi effetti sui cosiddetti «comportamenti sociali» da parte dei minori e adolescenti;

Considerato che obiettivo finale di tale studio è quello di redigere un «Libro Bianco» sul rapporto tra *media* e minori , finalizzato ad individuare le linee di indirizzo in un ambito di particolare rilevanza sociale che potrà rappresentare un punto di riferimento per gli operatori del settore e per tutte le istituzioni che hanno responsabilità in materia di tutela dei minori;

Considerato che il settore radiotelevisivo vive una fase di profonda trasformazione, dovuta all'innovazione tecnologica e ai processi di digitalizzazione e di convergenza multimediale, la quale comporta nuove e più complesse modalità di fruizione dei contenuti e di interazione dell'utente con i diversi *media*;

Considerata la centralità che rivestono i contenuti audiovisivi e l'uso consapevole dei media per uno sviluppo armonioso dei minori e la conseguente necessità di garantire un adeguato livello di tutela nei loro confronti;

Rilevata l'esigenza di approfondire, attraverso apposita indagine, il rapporto sinergico tra l'offerta multimediale in tutta la sua articolazione ed i comportamenti sociali dei minori in generale e degli adolescenti in particolare, anche al fine di verificare l'evoluzione del rapporto tra *media* e minori;

Rilevata l'esigenza che nello sviluppo di tale progetto l'Autorità possa organizzarsi in gruppi di studio, nonché avvalersi di ulteriori competenze ed esperienze specialistiche del settore, necessarie alla realizzazione degli approfondimenti scientifici ritenuti necessari;

Visto il progetto proposto dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

Udita la relazione del Commissario Stefano Mannoni, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È approvato il progetto concernente uno studio interdisciplinare finalizzato alla redazione di un «Libro Bianco sul rapporto tra media e minori», allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Il termine di realizzazione dello studio di cui al comma 1 è di nove mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Ai fini della realizzazione dello studio interdisciplinare e della redazione del Libro Bianco di cui al comma 1 l'Autorità può organizzarsi in gruppi di studio ed avvalersi di ulteriori competenze ed esperienze specialistiche del settore, necessarie alla realizzazione degli approfondimenti scientifici ritenuti necessari. Possono essere altresì disposte audizioni di soggetti interessati ed esperti del settore, su richiesta di questi ultimi o dell'Autorità stessa.

La presente delibera è pubblicata, priva dell'allegato A, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e, integralmente nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 16 aprile 2009

Il presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: MANNONI

09A08232

DELIBERAZIONE 25 giugno 2009.

Proroga dei termini dei procedimenti istruttori avviati con delibere n. 324/08/CONS e 325/08/CONS. (Deliberazione n. 328/09/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 25 giugno 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - supplemento ordinario n. 154;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 324/08/CONS recante l'avvio del procedimento «Analisi dei mercati della raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa e della terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa (mercati nn. 2 e 3 della Raccomandazione della Commissione
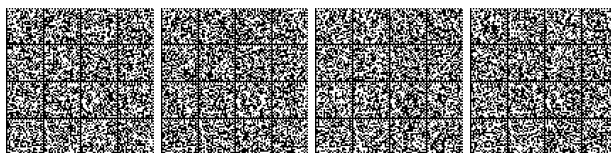
europea n. 2007/879/CE)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 172 del 24 luglio 2008;

Vista la delibera n. 325/08/CONS recante l'avvio del procedimento «Analisi del mercato del transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercato n. 10 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 172 del 24 luglio 2008;

Considerato che, alla luce delle analisi di congruenza ed omogeneità delle informazioni fornite dagli operatori, è emerso che alcune di esse non sono risultate pienamente coerenti con l'obiettivo della rilevazione;

Considerato, di conseguenza, che è stato necessario richiedere ad alcuni operatori di integrare le informazioni precedentemente fornite;

Considerata, quindi, la necessità di esaminare più approfonditamente le informazioni economiche ricevute, ed in particolare quelle aventi carattere integrativo e di aggiornamento, così da condurre una compiuta valutazione delle dinamiche di mercato e concorrenziali;

Rilevato che, in relazione alle suesposte esigenze istruttorie, appare congruo determinare una proroga di centoventi giorni dei termini fissati dalle delibere nn. 324/08/CONS e 325/08/CONS, fatte salve in ogni caso le sospensioni di cui all'articolo 1, comma 4, di tali delibere;

Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. I termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alle delibere nn. 324/08/CONS e 325/08/CONS pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 172 del 24 luglio 2008, fissati in centottanta giorni, sono prorogati di centoventi giorni.

2. Restano immutate tutte le altre disposizioni delle delibere nn. 324/08/CONS e 325/08/CONS.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 25 giugno 2009

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO-MANNONI

09A08231

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Abilitazione dell'Organismo «Istituto Giordano S.p.A.» ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 26 giugno 2009, l'Organismo «Istituto Giordano S.p.A.» con sede in Bellaria (Rimini) c.a.p. 47814, via Rossini n. 2, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto ministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso di incendi», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia prodotti prefabbricati di calcestruzzo, membrane, lastre, elementi costruttivi e di finitura, miscele bituminose e apparecchi a lento rilascio di calore, come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet www.vigilfuoco.it alla sezione «prevenzione incendi - Ultime novità».

09A08222

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con il decreto n. 46137 del 3 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Luilor, societa per azioni, con sede in Montemurlo (Prato), unità di Montemurlo (Prato), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per il periodo dal 9 aprile 2009 all'8 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 aprile 2009 all'8 aprile 2010.

Con il decreto n. 46138 del 3 giugno 2009 è stato concesso, in favore della M.C.B. di Barocelli Roberto & C. SNC, societa in nome collettivo, con sede in Calendasco (Piacenza), unità di Calendasco (Piacenza), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per il periodo dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010.

Con il decreto n. 46139 del 3 giugno 2009 è stato concesso, in favore della A.M.U. - Azienda Macchine Utensili S.r.l., con sede in Ivrea (Torino), unità di Ivrea (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010.

Con il decreto n. 46140 del 3 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Texteam S.r.l., con sede in Prato, unità di Prato, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010.

Con il decreto n. 46141 del 3 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Ironweld S.r.l., con sede in Volvera (Torino), unità di Volvera (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010, nonchè approvato il relativo programma dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010.

Con il decreto n. 46142 del 3 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Silverstar S.r.l., con sede in Milano, unità di Belluno, Bologna, Castel Maggiore (Bologna), Cornaredo (Milano), Fermo (Ascoli Piceno), Firenze, Milano, Padova, Rivoli (Torino), Roma, Senigallia (Ancona), Sesto Fiorentino (Firenze), Torino, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° marzo 2009 al 28 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° marzo 2009 al 28 febbraio 2010.

Con il decreto n. 46143 del 3 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Mapien S.p.a., con sede in Settimo Torinese (Torino), unità di Bosco Marengo (Alessandria), Cuneo, Settimo Torinese (Torino), Torino, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 marzo 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 23 marzo 2009 al 28 febbraio 2010.

Con il decreto n. 46144 del 3 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Profer System S.r.l., con sede in Chiusi della Verna (Arezzo), unità di Anghiari (Arezzo), Baschi (Terni), Chiusi della Verna (Arezzo), il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, per il periodo dal 22 gennaio 2009 al 21 gennaio 2010.

Il presente annulla il D.D. n. 44750 del 23 dicembre 2008 e 44919 del 22 gennaio 2009, limitatamente al periodo dal 22 gennaio 2009 al 5 ottobre 2009.

Con il decreto n. 46145 del 3 giugno 2009 è stato concesso, in favore della I.CO.M.A. S.r.l., con sede in Manfredonia (Foggia), unità di Manfredonia (Foggia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, per il periodo dal 1° aprile 2009 al 25 settembre 2009.

Con il decreto n. 46146 del 3 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Clean Consult International S.p.a., con sede in Lodi Vecchio (Lodi), unità di Castello di Cisterna (Napoli), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, per il periodo dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010.

Con il decreto n. 46147 del 3 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Saturnia S.r.l., con sede in Roma, unità di Corchiano (Viterbo), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010.

Con il decreto n. 46148 del 3 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Utimac Torino Srl., società a responsabilita limitata, con sede in Robassomero (Torino), unità di Robassomero (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, per il periodo dal 6 aprile 2009 al 5 aprile 2010.

Con il decreto n. 46149 del 3 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Alfachimici, società a responsabilita limitata, con sede in Moncalieri (Torino), unità di Moncalieri (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, per il periodo dal 14 aprile 2009 al 13 aprile 2010.

Con il decreto n. 46150 del 3 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Effebieffe S.r.l., con sede in Casalgrande (Reggio Emilia), unità di Casalgrande (Reggio Emilia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010.

Con il decreto n. 46151 del 3 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Padav S.r.l., con sede in Esanatoglia (Macerata), unità di Esanatoglia (Macerata), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010.

Con il decreto n. 46152 del 3 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Cooperativa Ceramica di Imola, società cooperativa, con sede in Imola (Bologna), unità di Borgo Tossignano (Bologna), Faenza (Ravenna), Imola (Bologna), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, per il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010.

Con il decreto n. 46153 del 3 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Codyeco, società per azioni, con sede in Santa Croce sull'Arno (Pisa), unità di Santa Croce sull'Arno (Pisa), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, per il periodo dal 6 aprile 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 46154 del 3 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Ceramiche Settecento Valtresinaro S.p.a., con sede in Fiorano Modenese (Modena), unità di Fiorano Modenese (Modena), Scandiano (Reggio Emilia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, per il periodo dal 1° marzo 2009 al 28 febbraio 2010.

Con il decreto n. 46155 del 3 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Interpump Hydraulics S.p.a., con sede in Nonantola (Modena), unità di Bologna, Nonantola (Modena), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, per il periodo dal 1° maggio 2009 al 30 aprile 2010.

Con il decreto n. 46156 del 9 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Michele Solbiati Sasil S.p.a., con sede in Lonate Pozzolo (Varese), unità di Massalengo (Lodi), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per il periodo dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010.

Con il decreto n. 46157 del 9 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Eurodoor Industria Porte S.r.l., con sede in Tito (Potenza), unità di Tito (Potenza), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per il periodo dal 16 febbraio 2009 al 15 febbraio 2010, nonchè approvato il relativo programma dal 16 febbraio 2009 al 15 febbraio 2010.

Con il decreto n. 46158 del 9 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Castagnari, societa a responsabilità limitata, con sede in Recanati (Macerata), unità di Recanati (Macerata), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per il periodo dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010.

Con il decreto n. 46159 del 9 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Calzificio Biellese di dell'Acqua Luigi & C., società in accomandita semplice, con sede in Masserano (Biella), unità di Masserano (Biella), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per il periodo dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010.

Con il decreto n. 46160 del 9 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Nuova Renopress S.p.a., con sede in Budrio (Bologna), unità di Budrio (Bologna), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per il periodo dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010.
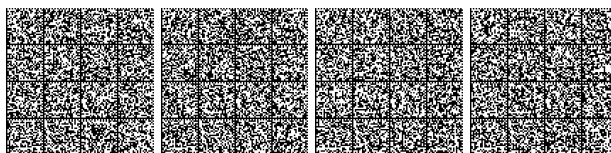
Con il decreto n. 46161 del 9 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Barbara Ceramiche d'arte S.r.l., con sede in Castelnuovo Rangone (Modena), unità di Castelnuovo Rangone (Modena), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per il periodo dal 2 marzo 2009 al 1° marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 marzo 2009 al 1° marzo 2010.

Con il decreto n. 46162 del 9 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Manifattura Lane figli di Ugo Pucci di Pucci Riccarco & C., società in accomandita semplice, con sede in Vernio (Prato), unità di Vernio (Prato), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per il periodo dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010.

Con il decreto n. 46163 del 9 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Lanificio Fedora S.p.a., con sede in Prato, unità di Prato, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per il periodo dal 24 marzo 2009 al 23 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 24 marzo 2009 al 23 marzo 2010.

Con il decreto n. 46164 del 9 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Lotti Export, società a responsabilita limitata, con sede in Signa (Firenze), unità di Signa (Firenze), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per il periodo dal 12 marzo 2009 all'11 marzo 2010, nonchè approvato il relativo programma dal 12 marzo 2009 all'11 marzo 2010.

Con il decreto n. 46165 del 9 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Quattropassi, società consortile, con sede in Novara, unità di Borgosesia (Vercelli), Canelli (Asti), Dormelletto (Novara), Gargallo (Novara), Gozzano (Novara), Novara, Romagnano Sesia (Novara), Savona, Verbania, il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, per il periodo dal 9 marzo 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 46166 del 9 giugno 2009 è stato concesso, in favore della O.M.B. Brescia S.p.a., con sede in Brescia, unità di Brescia, Cassinetta di Lugagnano (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dall'11 febbraio 2009 al 10 febbraio 2010.

Con il decreto n. 46167 del 9 giugno 2009 è stato concesso, in favore della SPM S.r.l., con sede in Loro Ciuffenna (Arezzo), unità di Ariccia (Roma), Roma, Tivoli (Roma), il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, per il periodo dal 4 agosto 2008 al 3 febbraio 2009.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 45291 del 12 marzo 2009.

Con il decreto n. 46168 del 9 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Cantiere Navale De Poli S.p.a., con sede in Venezia, unità di Venezia, il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 23 gennaio 2009 al 22 gennaio 2010.

Con il decreto n. 46169 del 9 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Nuova Omege S.p.a., con sede in Torino, unità di Torino, il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, per il periodo dal 4 dicembre 2008 al 3 dicembre 2009.

Il presente annulla il D.D. n. 44379 del 3 novembre 2008, limitatamente al periodo dal 4 dicembre 2008 al 17 agosto 2009.

Con il decreto n. 46170 del 9 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Granatiero, società a responsabilità limitata, con sede in Ascoli Piceno, unità di Ascoli Piceno, il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, per il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010.

Con il dcreto n. 46171 del 9 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Plasturopa S.r.l., con sede in Milano, unità di Montemurlo (Prato), il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 18 febbraio 2009 al 17 febbraio 2010.

Il presente annulla il D.D. n. 45047 del 13 febbraio 2009, limitatamente al periodo dal 18 febbraio 2009 al 6 gennaio 2010.

Con il decreto n. 46172 del 9 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Gruppo Maha S.p.a., con sede in Nola (Napoli), unità di Palermo, Sassari, Sestu (Cagliari), il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, per il periodo dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009.

Con il decreto n. 46173 del 9 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Cofarmit Farmacisti Insieme S.p.a., con sede in Castelnuovo di Porto (Roma), unità di Nola (Napoli), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, per il periodo dal 14 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 46174 del 9 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Fantoni, società per azioni, con sede in Osoppo (Udine), unità di Osoppo (Udine), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010.

Con il decreto n. 46175 del 9 giugno 2009 è stato concesso, in favore della IPM Group S.p.a., con sede in Roma, unità di Arzano (Napoli), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, per il periodo dall'8 aprile 2009 al 7 aprile 2010.

Con il decreto n. 46176 del 9 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Refer S.r.l., con sede in Catania, unità di Catania, il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, per il periodo dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010.

Con il decreto n. 46177 del 9 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Cinque G S.r.l., con sede in Avetrana (Taranto), unità di Avetrana (Taranto), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 4 aprile 2009 al 3 aprile 2010.

Con il decreto n. 46179 del 9 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Ciscra S.p.a., con sede in Villanova del Ghebbo (Rovigo), unità di Villanova del Ghebbo (Rovigo), il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2009.

Con il decreto n. 46187 dell'11 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Nicoletti S.p.a., con sede in Matera, unità di Matera, il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, per il periodo dal 12 febbraio 2009 all'11 febbraio 2010.

Il presente annulla il D.D. n. 44212 del 30 settembre 2008, limitatamente al periodo dal 12 febbraio 2009 al 22 aprile 2009.

Con il decreto n. 46188 del 16 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Soglia Hotel Group S.r.l., con sede in Verona, unità di Calatabiano (Catania), Carovigno (Brescia), Milano, Roma, Verona, Scanzano Jonico (Matera), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

09A08203
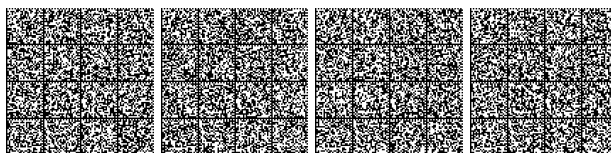
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1111/2009 del 6 aprile 2009 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Felodipina Winthrop».

Nell'estratto della determinazione n. 1111/2009 del 6 aprile 2009 relativa al medicinale per uso umano FELODIPINA WINTHROP pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 aprile 2009 supplemento ordinario n. 60 - serie generale n. 94 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

forma farmaceutica: capsula a rilascio prolungato

leggasi:

compressa a rilascio prolungato

dove è scritto:

composizione: 1 capsula da 5 e 10 mg contiene

leggasi:

1 compressa da 5 e 10 mg contiene.

09A08208

REGIONE PUGLIA

Approvazione definitiva della variante P.R.G., N.T.A. e R.E. del comune di Zollino

La Giunta della Regione Puglia con atto n. 978 del 16 giugno 2009 (esecutivo a norma di legge), ha approvato definitivamente la variante al Piano regolatore generale del Comune di Zollino adottata con Deliberazione consiliare n. 10 del 20 giugno 2005, ccon l'introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche di cui alla Delibera di G.R. n. 2241 del 29 dicembre 2007.

09A08223

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI LIRI-GARIGLIANO E VOLTURNO

Procedura di valutazione ambientale strategica del Piano di gestione distrettuale. Legge n. 13/2009

Si comunica che per un disguido, il comunicato relativo alla «Procedura di valutazione ambientale strategica del Piano di gestione distrettuale. Legge 13/2009» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2009. Lo stesso sarà riprodotto nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° settembre 2009.

09A08578

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-166) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
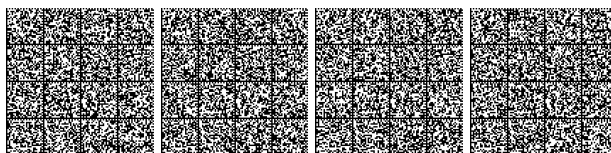
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.